SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 febbraio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1998. Situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

98A0893

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Muro Lucano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Muro Lucano (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Muro Lucano (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Mauceri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Muro Lucano (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto datato 9 dicembre 1998, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Potenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4204/13-4/Gab. del 9 dicembre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Muro Lucano (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Mauceri.

Roma, 14 gennaio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A0897

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Montoro Superiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Montoro Superiore (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montoro Superiore (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvana Tizzano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montoro Superiore (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con unico atto in data 3 dicembre 1998, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Avellino, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2521/13.4/Gab. del 7 dicembre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montoro Superiore (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Silvana Tizzano.

Roma, 14 gennaio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A0898

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Davoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Davoli (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Davoli (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Andrea Pultrone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Davoli (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto datato 17 dicembre 1998, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Catanzaro, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1532/39/Gab. del 17 dicembre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Davoli (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Andrea Pultrone.

Roma, 14 gennaio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A0899

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Longobardi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Longobardi (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, nonché dal sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Longobardi (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvana Iannuzzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Longobardi (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto datato 30 novembre 1998, da sette componenti del corpo consiliare, nonché dal sindaco.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cosenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4787/13.3/Gab. del 2 dicembre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Longobardi (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Silvana Iannuzzi.

Roma, 14 gennaio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A0900

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Angri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Angri (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Angri (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo De Vivo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Angri (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 16 dicembre 1998, da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Salerno, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4930.13.1/Gab. del 22 dicembre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Angri (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo De Vivo.

Roma, 14 gennaio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A0901

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Camerota.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Camerota (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Camerota (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuseppina Supino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Camerota (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto datato 21 dicembre 1998, assunto al protocollo dell'ente in data 23 dicembre 1998, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Salerno, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4942.13.4/Gab. del 24 dicembre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Camerota (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giuseppina Supino.

Roma, 14 gennaio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A0902

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 20 novembre 1998.

Modificazioni ed integrazioni al piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE
GIUBILEO 2000 E SERVIZI TECNICI NAZIONALI

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

Visto il decreto ministeriale del 17 settembre 1997 recante: «Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996, in data 9 aprile 1998 e in data 5 novembre 1998, con i quali il Ministro dei lavori pubblici sono stati delegati compiti in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo;

Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: «Approvazione del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio», e successive modificazioni;

Udita la relazione del coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, in ordine alle richieste di modifica inoltrate da taluni soggetti titolari di interventi inclusi nel piano;

Vista la nota con la quale il Ministero dei beni culturali, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 270/1997, ha comunicato la quantificazione delle risorse necessarie per la ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo reale di Torino nonché l'individuazione dei soggetti beneficiari;

Vista la nota 1° ottobre 1998, n. 11581/GMM del presidente del gruppo di lavoro istituito con decreto ministeriale n. 161/RC del 2 giugno 1998 per coordinare gli interventi affidati all'ENIT e ad altri soggetti istituzionali in materia di informazione, con la quale viene valutata positivamente, al fine di assicurare concreta efficacia ed il pieno perseguimento degli obiettivi delle iniziative di promozione ed informazione affidate all'ENIT, la richiesta da questi avanzata in ordine all'aggregazione, al diverso dimensionamento finanziario nonché al differimento dei termini;

Vista la deliberazione n. 6/98, adottata in data 8 ottobre 1998 dalla commissione *ex lege* n. 270/1997;

Visto il parere n. 555 reso dalla Conferenza Stato-regioni, in data 13 novembre 1998, sulla deliberazione n. 6/98, in attuazione della previsione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997;

Ritenuto di accogliere la rinuncia al finanziamento dell'intervento n. 5968 espressa dalla provincia domenicana Utriusque Lombardiae, per la parte di propria titolarità;

Ritenuto di prendere atto delle rinunce alla permanenza nel piano, ai fini della fruizione delle procedure acceleratorie, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 270/1997, inoltrate da taluni soggetti privati;

Ritenuto di assentire alle richieste di riduzione delle quote di cofinanziamento, conseguenti alla riduzione del costo degli interventi, in quanto tali da non precludere la piena funzionalità degli interventi stessi, nella loro originaria configurazione;

Ritenuto di prendere atto dell'incremento delle quote di cofinanziamento proposte da taluni soggetti beneficiari e del conseguente aumento del costo stimato dell'intervento, senza oneri aggiuntivi a carico della Stato;

Ritenuto di prendere atto del minor costo di taluni interventi, come indicato dai soggetti titolari, conseguente, per l'intervento contraddistinto con n. 2012, a diverse modalità attuative e per l'intervento contraddistinto con n. 5837 per l'intervenuta realizzazione di parte dello stesso a cura ed a carico del medesimo soggetto beneficiario;

Ritenuto di accogliere la richiesta di disaggregazione di interventi inclusi nel piano e riferiti indistintamente a beni monumentali e immobili civili, tra loro connessi o contigui, con la contestuale modifica del titolo, al fine di applicare le procedure realizzative proprie delle diverse categorie di lavori, nonché di accogliere la richiesta di disaggregazione dell'intervento contraddisto con il n. 2847, avente ad oggetto un bene indistintamente indicato nel piano ma appartenente, per proprietà, a soggetti distinti;

Ritenuto di accogliere le richieste di differimento dei termini di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/1997, concernenti rispettivamente il perfezionamento degli adempimenti amministrativi ed il completamento degli interventi, in quanto compatibili con la realizzazione degli stessi nel rispetto del termine finale indicato dalla legge;

Ritenuto di approvare la sostituzione di taluni interventi con altri, omogenei per localizzazione, finalità, valutazioni istruttorie e risultanti di importo pari o

inferiore a quello precedentemente assentito a carico delle risorse di cui alla legge n. 270/1997, con contestuale cancellazione degli interventi sostituiti;

Ritenuto di accogliere le richieste di accorpamento di taluni interventi, aventi ad oggetto beni contigui e finalizzate ad appaltare più razionalmente in maniera unitaria i relativi lavori;

Ritenuto, sulla base della documentata richiesta delle amministrazioni titolari, di accogliere il cambio del titolo di taluni interventi in conseguenza della diversa localizzazione o tipologia realizzativa;

Ritenuto di dover correggere alcuni errori materiali segnalati dai soggetti interessati ed attinenti la localizzazione o l'individuazione del soggetto beneficiario relativo;

Ritenuto di accogliere, sulla base del punteggio, superiore a 32 punti, riportato in sede istruttoria, le istanze di riesame pervenute da taluni soggetti privati e volte a precisare che l'intero onere dell'intervento, erroneamente indicato, a valere sui fondi di cui alla legge n. 270/1997, deve intendersi a proprio carico con conseguente inclusione nel piano, ai soli fini della fruizione delle procedure acceleratorie (art. 1, comma 6, della legge n. 270/1997);

Ritenuto di indicare ai soggetti realizzativi degli interventi inclusi nel piano, gli standard dimensionali e contenutistici della cartellonistica di cantiere, al fine di rappresentare in maniera univoca, su tutto il territorio nazionale, l'intervento, dello Stato in occasione del Giubileo;

Ritenuto di dover supportare i soggetti titolari di interventi inclusi nel piano, nell'osservanza delle complesse e più recenti normative in materia di sicurezza nei cantieri;

Decreta:

1. È approvato il prospetto, allegato *A* al presente decreto, di cui forma parte integrante.

2. È approvato il modello, allegato *B* al presente decreto, di cui forma parte integrante, relativo agli standard dimensionali e contenutistici da utilizzare, ove non già installata, per la cartellonistica dei cantieri relativi agli interventi inclusi nel piano.

3. Sono inclusi nel piano, ai fini di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 270/1997, gli interventi contraddistinti con i numeri 10484 e 10484/A, come indicato nell'allegato *A*.

4. Gli interventi inclusi nel piano, finanziati a favore dell'ENIT, contraddistinti con i numeri 0001, 0002, 0003, 0004, sono modificati, per la parte relativa all'accorpamento degli interventi n. 0003 e n. 0004 in un unico intervento rubricato con n. 0003/A, alla misura del finanziamento, al titolo ed ai termini degli adempimenti amministrativi e di attuazione del servizio, conformemente a quanto indicato nell'allegato *A*.

5. Di prendere atto della rinuncia parziale al finanziamento per lire 1.956 milioni, relativo all'intervento contraddistinto con n. 5968, avanzata dalla provincia domenicana Utriusque Lombardiae, per la parte di propria competenza, quale soggetto contitolare dell'intervento nonché della conseguente modifica del soggetto beneficiario, come risulta dall'allegato *A*.

6. Di prendere atto delle rinunce inoltrate dai soggetti privati titolari, relativamente agli interventi contraddistinti con i numeri 1270, 1290, 1459, che, conseguentemente, sono definanziati e cancellati dal piano.

7. Sono ridotte, nella misura risultante nell'allegato *A,* le quote di cofinanziamento a carico dei soggetti titolari degli interventi contraddistinti con i numeri 2893, 4392, 4838, 7335 e 7516, con la conseguente riduzione dei relativi costi stimati. Per gli interventi rubricati con i numeri 4392 e 7516, sono modificati i termini di cui alla lettera *c).*

8. Sono integrate, nella misura risultante nell'allegato *A,* le quote di cofinanziamento a carico dei soggetti titolari degli interventi contraddistinti con i numeri 6480 e 6734, con il conseguente aumento dei relativi costi stimati. Per l'intervento rubricato con n. 6734 sono modificati i termini di cui alla lettera *c).*

9. Sono inclusi nel piano, come indicato nell'allegato *A,* i seguenti interventi, risultanti, rispettivamente, dalla disaggregazione degli interventi contraddistinti con i numeri 896, 2552, 2847, 4015, 6442 e 7356, che contestualmente sono definanziati:

n. 896/A: «Parte monumentale costituita da: chiesa, oratorio e chiostro di S. Chiara»;

n. 896/B: «Stabili ad uso civile e interventi di carattere tecnologico»;

n. 2552/A: «Restauro del tratto urbano di portico, archi da 1 a 68 e da 214 a 299»;

n. 2552/B: «Restauro dalla cappella dell'Annunciazione (I Mistero) e dell'arco del Meloncello»;

n. 2847/A: «Restauro cattedrale e locali adiacenti»;

n. 2847/B: «Restauro locali adiacenti la cattedrale in via Fossario»;

n. 2847/C: «Restauro locali adiacenti la cattedrale in vico Duomo»;

n. 4015/A: «Restauro e consolidamento della chiesa di S. Maria dell'Alizza»;

n. 4015/B: «Realizzazione della casa di accoglienza»;

n. 6442/A: «Sistema strutturale integrato per l'accoglienza dei pellegrini e riqualificazione della cinta muraria e viaria a ridosso del centro storico. Salvaguardia del centro storico»;

n. 6442/B: «Sistema strutturale integrato per l'accoglienza dei pellegrini e riqualificazione della cinta muraria e viaria a ridosso del centro storico. Viabilità del capoluogo e delle frazioni»;

n. 6442/C: «Sistema strutturale integrato per l'accoglienza dei pellegrini e riqualificazione della cinta muraria e viaria a ridosso del centro storico. Realizzazione di strutture per l'accoglienza»;

n. 7356/A: «Ristrutturazione turistico ricettiva dell'ex convento di S. Valentino»;

n. 7356/B: «Riqualificazione del colle di S. Valentino».

Per gli interventi rubricati con i numeri 2847/A, 2847/B e 4847/C sono individuati i soggetti beneficiari; per gli interventi rubricati, con i numeri 4015/A e 4015/B sono modificati i termini di cui alla lettera *c)* e per gli interventi rubricati con i numeri 7356/A e 7356/B è ridotta la quota di cofinanziamento.

10. Sono definanziati gli interventi numeri 5141, 5129, 5379, 2191, 2466, 5798, 7313, 1243 e 5720 e, contestualmente, sono inclusi nel piano, come indicato nell'allegato *A,* i seguenti interventi:

n. 11028: «Restauro e consolidamento delle calotte di copertura sovrastanti le cupole del coro, dell'Angelo, dell'altare maggiore, dell'arca di S. Giacomo, del Santuario delle reliquie; restauro delle coperture delle cappelle radiali, dei transetti, delle torri campanarie, del deambulatorio, delle navate laterali; restauro dei locali della penitenzeria, della facciata principale, dei locali della Veneranda Arca del Santo» risultante dall'accorpamento degli interventi rubricati con i numeri 5141, 5129 e 5379, di titolarità della Veneranda Arca di S. Antonio;

n. 11080: «Sistemazione e arredo del piazzale antistante la cattedrale di Concordia Sagittaria» risultante dall'accorpamento degli interventi rubricati con i numeri 2191 e 2466, e del quale si individua come soggetto beneficiario il comune di Concordia Sagittaria, proprietario del bene, con contestuale modifica dei termini;

n. 11622: «Palazzo arcivescovile di Vercelli - restauro conservativo per il recupero degli ambiti destinati all'archivio capitolare e biblioteca e al museo del tesoro del Duomo», risultante dall'accorpamento degli interventi rubricati con numeri 5798 e 7313, di titolarità dell'arcidiocesi di Vercelli;

n. 11243: «Ristrutturazione e restauro del complesso del santuario Madonna degli Angeli», risultante dall'accorpamento degli interventi rubricati con i numeri 1243 e 5720, e del quale si individua come soggetto beneficiario la parrocchia di S. Nicola di Bari, proprietaria del bene, con contestuale modifica dei termini.

11. In sostituzione dell'intervento contraddistinto con il n. 5647, che contestualmente è definanziato, sono inclusi nel piano, come indicato nell'allegato *A,* i seguenti interventi, con recupero di risorse finanziarie pari a lire 22 milioni:

n. 5530: «Ristrutturazione ed ammodernamento della foresteria di Montevergine con i relativi servizi ed il presidio medico» del quale è soggetto beneficiario la diocesi di Montevergine;

n. 5106: «Ristrutturazione ed ammodernamento della sala del Pellegrino e relativi servizi» del quale è soggetto beneficiario la diocesi di Montevergine;

n. 4853: «Potenziamento della ricettività per giovani al centro Nido delle Aquile del santuario di Montevergine», localizzato in Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino), del quale è soggetto beneficiario la comunità benedettina di Montevergine.

12. Per gli interventi contraddistinti con i numeri 611, 642, 658, 671, 699, 742, 791, 801, 803, 809, 812, 813, 814, 857, 859, 934, 951, 953, 1096, 1100, 1136, 1213, 1214, 1256, 1257, 1408, 1550, 1552, 1554, 1555, 1559, 1561, 1562, 1728, 1729, 1732, 1736, 1742, 1852, 1912, 2197, 2543, 2609, 2739, 2751, 2763, 2775, 2777, 2781, 2839, 2843, 2848, 2864, 3034, 3370, 3371, 3761, 3902, 3962, 4023, 4117, 4194, 4196, 4247, 4899, 5094, 5175, 5334, 5643, 5646, 5673, 5696, 5950, 5981, 6081, 6121, 6153, 6220, 6476, 6490, 7084, 7297, 7902, sono modificati i termini di cui alla lettera *c),* come indicato nell'allegato *A*.

13. Sono modificate le localizzazioni degli interventi contraddistinti con i numeri 249 e 4966, come indicato nell'allegato *A*.

14. Sono modificati i titoli degli interventi contraddistinti con i numeri 2815 e 6352, come indicato nell'allegato *A*.

15. È modificato il titolo dell'intervento contraddistinto con il n. 1197, con contestuale riduzione del finanziamento di lire 1.050 milioni, come indicato nell'allegato *A*.

16. Sono modificati i soggetti beneficiari degli interventi contraddistinti con i numeri 5514, 6245, 6246 e 6446, come indicato nell'allegato *A*.

17. Sono ridotte, come indicato nell'allegato *A,* le assegnazioni finanziarie attribuite ai seguenti interventi:

n. 2012, per un totale di lire 150 milioni;

n. 5837, per un totale di lire 1.244 milioni.

18. Sono inclusi nel piano, ai soli fini della fruizione delle procedure acceleratorie, gli interventi rubricati con i numeri 881 e 2326, di titolarità di soggetti privati, nei termini indicati nell'allegato *A*.

19. L'Ufficio di Roma Capitale e grandi eventi è incaricato di predisporre un documento ricognitivo delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri, da diramare ai soggetti realizzatori, per garantirne l'omogenea applicazione.

Roma, 20 novembre 1998

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 173

ALLEGATO *A*

VARIAZIONI DELIBERATE IN DATA 8 OTTOBRE 1998

ALLEGATO "A"

N.B. - **Per ciascuno degli interventi sotto elencati sono indicate, in grassetto, le variazioni assentite nonchè una descrizione sintetica delle variazioni medesime.**

N° Prot.	Codici U.R.C.G.E.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Risorse finanziarie			Termini	
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	Lett. c)	Lett. d)
0001	DA61EMF	Ambito nazionale	Informazione per intermediari italiani all'estero	ENIT	*4.800*	*3.250*	*1.550*	**31/01/99**	**31/12/00**
					1.500	**1.300**	**200**		
Riduzione del finanziamento di L. 1.950 milioni e modifica termini									
0002	DA61EMF	Ambito nazionale	Orientamento e promozione	ENIT	*4.000*	*4.000*	*0*	**31/01/99**	**31/12/00**
					2.500	**2.500**	**0**		
Riduzione del finanziamento di L. 1.500 milioni e modifica termini									
0003	DA61EMF	Ambito nazionale	*Promozione dell'immagine Italia*	ENIT	*14.000*	*8.000*	*6.000*	**31/01/99**	**31/12/00**
0004			*Azioni trasversali di promozione*		*1.500*	*1.250*	*250*		
0003/A			**Promozione dell'immagine Italia e Azioni trasversali di promozione**		**13.450**	**12.700**	**750**		
Accorpamento di 2 interventi con integrazione del finanziamento di L. 3.450 milioni e modifica termini									
249	BA41EDF	*Torino*	Circuito nazionale di comunicazione ed informazione relativo ai luoghi ed eventi culturali	Factory s.r.l.	2.362	0	2.362		
		Ambito nazionale							
Modifica della localizzazione									
611	AA41IAB	Firenze	Basilica di S. Croce in Firenze - lavori di consolidamento, restauro e messa in sicurezza	Fondo Edifici di Culto	5.198	4.598	600	**30/09/98**	
Modifica dei termini									
642	AA41LAM	Napoli	Duomo di Napoli	Soprintendenza B.A.A. di Napoli e Provincia	4.298	4.298	0	**04/08/98**	**31/10/99**
Modifica dei termini									
658	AB11HAM	Bari	Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 1	Ente Poste	22	17	5	**28/01/99**	**15/09/99**
Modifica dei termini									

N° Prot.	Codici U.R.C.G.E.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Risorse finanziarie			Termini	
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	Lett. c)	Lett. d)
671	AB41HAM	Siena	Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 4	Ente Poste	22	17	5	28/01/99	15/09/99
Modifica dei termini									
699	AB11HAM	Napoli	Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 9	Ente Poste	22	17	5	28/01/99	15/09/99
Modifica dei termini									
742	AB26HAM	Cagliari	Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - V.R.	Ente Poste	22	17	5	28/01/99	15/09/99
Modifica dei termini									
791	AA26FBL	Lanusei (NU)	Recupero di un fabbricato da destinarsi a ostello	Comune di Lanusei	1.320	1.200	120	17/09/98	
Modifica dei termini									
801	AB41HAM	Arezzo	Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Centro	Ente Poste	22	17	5	28/01/99	15/09/99
Modifica dei termini									
803	AB26HAM	Terni	Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - V. R.	Ente Poste	22	17	5	28/01/99	15/09/99
Modifica dei termini									
809	AB41HAM	Palermo	Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Filiale	Ente Poste	22	17	5	28/01/99	15/09/99
Modifica dei termini									
812	AB41HAM	Agrigento	Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Filiale	Ente Poste	22	17	5	28/01/99	15/09/99
Modifica dei termini									

N° Prot.	Codici U.R.C.G.E.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Risorse finanziarie			Termini	
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	Lett. c)	Lett. d)
813	AB41HAM	Firenze	Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 7	Ente Poste	22	17	5	28/01/99	15/09/99
Modifica dei termini									
814	AB41HAM	Firenze	Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Centro	Ente Poste	22	17	5	28/01/99	15/09/99
Modifica dei termini									
857	AB23HAL	Padova	Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 11	Ente Poste	22	17	5	28/01/99	15/09/99
Modifica dei termini									
859	AB11HAM	Bari	Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ.5	Ente Poste	22	17	5	28/01/99	15/09/99
Modifica dei termini									
881	BA41EFL	Firenze	Trasformazione dell'immobile cinema Capitol in edificio polifunzionale	Raffaello Andrea Castellani	12.000	0	12.000	27/05/98	20/10/99
Nuovo inserimento									
896	AC31GAL	Vicenza	*Recupero del Chiostro monumentale e degli immobili adiacenti da adibire a ricettività a basso costo e assistita per portatori di handicap, famiglie e minori in difficoltà, persone emarginate o disadattate*	Istituto Palazzolo in S. Chiara delle povere	*5.987*	*5.637*	*350*		
896/A			Parte monumentale costituita da: Chiesa, oratorio e chiostro di S. Chiara		1.436	1.251	185		
896/B			Stabili ad uso civile e interventi di carattere tecnologico		4.551	4.386	165		
Disaggregazione e modifica titoli									
934	AB12HAM	Verona	Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 2	Ente Poste	22	17	5	28/01/99	15/09/99
Modifica dei termini									
951	AA12EAL	Codigoro (FE)	Recupero ambientale del complesso Abbazia di Pomposa	Comune di Codigoro	580	464	116	17/09/98	15/09/99
Modifica dei termini									

N° Prot.	Codici U.R.C.G.E.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Risorse finanziarie			Termini	
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	Lett. c)	Lett. d)
953	AA12ECL	Codigoro (FE)	Realizzazione di sistema di parcheggi e della viabilità di raccordo a servizio di Pomposa	Comune di Codigoro	4.600	3.680	920	31/08/98	
Modifica dei termini									
1096	AB12HAM	Vicenza	Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Filiale	Ente Poste	22	17	5	28/01/99	15/08/99
Modifica dei termini									
1.100	AA14GAL	Cavallino (LE)	Restauro e ripristino funzionale dell'ex convento dei frati Domenicani in Cavallino per uso ricettivo	Comune di Cavallino	3.179	3.030	149	02/09/98	29/10/99
Modifica dei termini									
1.136	AA14FBL	Comune di Bonassola (La Spezia)	Ristrutturazione di un edificio ex scuola elementare di Montaretto	Comune di Bonassola (La Spezia)	219	197	22	29/10/98	01/09/99
Modifica dei termini									
1.197	AA24EAM	Pompei	*Sistema innovativo di trasporto elettrico ecocompatibile con navette ad alimentazione di rete*	Comune di Pompei	*7.000*	*7.000*	0		
			Sistema innovativo di trasporto ecocompatibile con navette alimentate a metano		**5.950**	**5.950**	*0*		
Modifica del titolo e riduzione del finanziamento di L. 1.050 milioni									
1.213	AA41LAB	Napoli	Restauro dei dipinti murali del chiostro maiolicato di S. Chiara	Fondo Edifici di Culto	2.822	2.822	0	30/09/98	
Modifica dei termini									
1.214	AA41LAB	Napoli	Restauro e recupero della Chiesa di S. Gregorio Armeno	Fondo Edifici di Culto	2.800	2.800	0	30/09/98	
Modifica dei termini									
1.243	AC14GAB	Lagonegro	*Recupeero e riutilizzo del complesso Santuario Madonna degli Angeli*	*Parrocchia S. Nicola di Bari*	*3.000*	*3.000*	*0*	23/10/98	
5.720	AA14LAL		*Ristrutturazione e restauro del Monastero di S. Maria degli Angeli*	*Comunità Montana Lagonegrese*	*3.700*	*3.700*	*0*		
11.243	**AC14GAM**		**Ristrutturazione e restauro del complesso del Santuario Madonna degli Angeli**	**Parrocchia S. Nicola di Bari**	**6.700**	**6.700**	**0**		
Accorpamento e individuazione del soggetto beneficiario - Modifica dei termini									

N° Prot.	Codici U.R.C.G.E.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Risorse finanziarie			Termini	
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	Lett. c)	Lett. d)
1.256	AC12LAM	Montjovet (AO)	Restauro della chiesa di S. Rocco al Bourg di Montjovet	Parrocchia di Montjovet	600	500	100	20/09/98	20/06/99
Modifica dei termini									
1.257	AA12FDL	Etroubles (AO)	Restauro di edificio esistente per la creazione posti tappa escursionistici - dortoirs	Comune di Etroubles	446	223	223	12/08/98	15/06/99
Modifica dei termini									
1.270	BA24FAM	Pompei	Hotel Mazzini	Schettino Rosa	3.111	0	3.111	13/06/98	30/10/99
Derubricato									
1.290	BA26FBM	Peschici	Restauro e adattamento funzionale dell'Abbazia di S. Maria di Calena ad Ostello della Gioventù e centro culturale	Martucci Francesco Saverio	750	0	750	15/01/98	15/09/99
Derubricato									
1.408	AC26FAM	Pescara	Ristrutturazione di un complesso ricettivo esistente, Villa Immacolata in località S. Silvestro di Pescara	Seminario Arcivescovile	4.300	3.750	550	02/10/98	09/10/99
Modifica dei termini									
1.459	BA25FAM	S. Giovanni Rotondo	Hotel ristorante Biancofiore	Biancofiore Giovanni	4.172	0	4.172	30/04/98	30/10/99
Derubricato									
1550	AB14HAM	Lecce	Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 2	Ente Poste	22	17	5	28/01/99	15/09/99
Modifica dei termini									
1552	AB14HAM	Foggia	Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Centro	Ente Poste	22	17	5	28/01/99	15/09/99
Modifica dei termini									
1554	AB14HAM	Taranto	Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Centro	Ente Poste	22	17	5	28/01/99	15/09/99
Modifica dei termini									

N° Prot.	Codici U.R.C.G.E.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Risorse finanziarie			Termini	
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	Lett. c)	Lett. d)
1555	AB41HAM	Pisa	Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 1	Ente Poste	22	17	5	28/01/99	15/09/99
Modifica dei termini									
1559	AB12HAM	Pavia	Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Centro	Ente Poste	22	17	5	28/01/99	15/09/99
Modifica dei termini									
1561	AB41HAM	Trieste	Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 5	Ente Poste	22	17	5	28/01/99	15/09/99
Modifica dei termini									
1562	AB41HAM	Torino	Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 12	Ente Poste	22	17	5	28/01/99	15/09/99
Modifica dei termini									
1.728	AA31ECL	Vicenza	Riqualificazione del Viale di accesso al Santuario di Monte Berico	Comune di Vicenza	2.772	2.745	27	30/11/98	
Modifica dei termini									
1.729	AA31ECL	Vicenza	Riqualificazione del percorso delle scalette di Monte Berico	Comune di Vicenza	321	321	0	30/10/98	
Modifica dei termini									
1.732	AA31ECL	Vicenza	Sistemazione del percorso della chiesa di S. Giorgio al Santuario di Monte Berico	Comune di Vicenza	687	687	0	30/10/98	
Modifica dei termini									
1.736	AA31EAL	Vicenza	Realizzazione area di accoglienza nelle adiacenze del parco di Villa Giuccioli	Comune di Vicenza	700	700	0	30/10/98	
Modifica dei termini									

N° Prot.	Codici U.R.C.G.E.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Risorse finanziarie			Termini	
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	Lett. c)	Lett. d)
1.742	AA31IAL	Vicenza	Restauro della chiesa dei Santi Ambrogio e Bellino	Comune di Vicenza	1.028	723	300	13/11/98	
Modifica dei termini									
1.852	AA51IAM	Porto Torres	Restauro conservativo e recupero funzionale delle antiche "Cumbessias" della Basilica di S. Gavino	Comune di Porto Torres	5.340	5.340	0	22/02/99	
Modifica dei termini									
1.912	AC12IAL	S. Marco in Lamis	Completamento dei lavori di conservazione e restauro del convento di S. Matteo come centro di accoglienza dei pellegrini	Provincia di S. Michele Arcangelo dei Frati Minori	5.085	4.155	930	30/09/98	
Modifica dei termini									
2.012	AD12IAM	Aosta	Casa Accoglienza Barillier	Asilo Principe Amedeo Ecole Maternelle	*2.949*	*1.050*	*1.899*		
					2.495	900	1.595		
Riduzione del finanziamento di L. 150 milioni e riduzione del cofinanziamento									
2.191	AA26ICM	Concordia Sagittaria (Venezia)	*Sistemazione e arredo del Piazzale antistante la Cattedrale di Concordia Sagittaria - Area Sud*	*Comune di Concordia Sagittaria (Venezia)*	*5.756*	*5.676*	*80*	18/07/98	20/10/99
2.466	AA26ICB		*Sistemazione e arredo del Piazzale antistante la Cattedrale di Concordia Sagittaria - Area Nord*	*Soprintendenza Archeologica del Veneto*	*1.820*	*1.100*	*720*		
11.080	AA26ICM		Sistemazione e arredo del Piazzale antistante la Cattedrale di Concordia Sagittaria	Comune di Concordia Sagittaria (Venezia)	7.576	6.776	800		
Accorpamento e individuazione del soggetto beneficiario - Modifica dei termini									
2.197	AA11LAB	Venosa	Conoscenza e valorizzazione delle antiche Cattedrali di Venosa	Soprintendenza B.A.A. della Basilicata	4.110	2.000	2.110	30/09/98	
Modifica dei termini									
2.326	BA41EAM	Firenze	Recupero dell'area Fratelli Franchi per sistema integrato per ricezione a basso costo, sosta, ristoro, area commerciale, accoglienza caravans e parcheggio per il Grande Giubileo	Fratelli Franchi S.r.l.	35.780	0	35.780	20/07/98	31/10/99
Nuovo inserimento									

N° Prot.	Codici U.R.C.G.E.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Risorse finanziarie			Termini	
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	Lett. c)	Lett. d)
2.543	AC14LAM	Caprese Michelangelo	Completamento intervento di restauro conservativo Eremo della Casella dedicato a S. Francesco	Parrocchia di S. Maria e S. Michele	250	200	50	30/09/98	31/10/99
Modifica dei termini									
2.552	AC53IAB	Bologna	*Restauro conservativo dei portici di S. Luca dalla porta Saragozza al Santuario B.V. di S. Luca*	Santuario B.V. di S.Luca	*3.000*	*2.500*	*500*		
2552/A			Restauro del tratto urbano di portico, archi da 1 a 68 e da 214 a 299		2.068	1.718	350		
2552/B			Restauro della Cappella dell'Annunciazione (I° Mistero) e dell'Arco del Meloncello		932	782	150		
Disaggregazione e modifica titoli									
2.609	AC25FAL	S. Giovanni Rotondo	Centro di accoglienza "Gli Angeli di padre Pio"	Provincia di Foggia dei Frati Minori Cappuccini	16.073	13.573	2.500	30/10/98	
Modifica dei termini									
2.739	AC12IAB	Sarzana	Oratorio di San Girolamo	Parrocchia di Santa Maria Assunta	538	398	144	31/10/98	
Modifica dei termini									
2.751	AC12GBL	Anghiari (AR)	Restauro, consolidamento e adeguamento dei locali dell'oratorio per essere adibiti a casa per ferie	Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro	900	550	350	30/09/98	31/10/99
Modifica dei termini									
2.763	AC12GAM	Sansepolcro	Restauro, consolidamento e adeguamento del convento dei Servi di Maria, per essere utilizzato a casa di accoglienza	Parrocchia di S. Giovanni Evangelista	1.250	875	375	30/09/98	31/10/99
Modifica dei termini									
2.775	AC12IAB	Sarzana	Museo diocesano di Sarzana nell'oratorio della misericordia	Confraternita della misericordia	1.868	1.568	300	31/12/98	
Modifica dei termini									
2.777	AC12IAB	La Spezia	Museo Diocesano	Curia Vescovile La Spezia	4.578	4.578	0	10/12/98	
Modifica dei termini									

N° Prot.	Codici U.R.C.G.E.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Risorse finanziarie			Termini	
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	Lett. c)	Lett. d)
2.781	AC12IAM	Brugnato	Recupero strutture edificio già sede vescovile in Brugnato da destinare a spazio culturale polifunzionale	Curia Vescovile La Spezia	1.350	1.350	0	31/10/98	
Modifica dei termini									
2.815	AA26EAM	Isernia	*Area attrezzata per la sosta e ristoro in località Ponte S. Leonardo* **Area attrezzata per la sosta e ristoro in località La Pineta**	Amministrazione provinciale di Isernia	1.250	1.250	0		
Modifica del titolo									
2.839	AA26IBB	Cagliari	Anfiteatro romano - Opere di adeguamento funzionale	Comune di Cagliari	6.500	3.000	3.500	31/12/98	31/10/99
Modifica dei termini									
2.843	AA26IBB	Cagliari	Ristrutturazione ex Lazzaretto Borgo S. Elia	Comune di Cagliari	4.500	4.500	0	30/12/98	31/10/99
Modifica dei termini									
2.847	AA26IAB	Cagliari	*Restauro Cattedrale e locali adiacenti*	*Comune di Cagliari*	*9.116*	*9.116*	*0*		
2847/A			**Restauro Cattedrale e locali adiacenti**	**Ente Diocesi Cattedrale di Cagliari**	**5.126**	**5.126**	0		
2847/B			**Restauro locali adiacenti la Cattedrale in Via Fossario**	**Ente Parrocchia di S.Cecilia**	**2.900**	**2.900**			
2847/C			**Restauro locali adiacenti la Cattedrale in Vico Duomo**	**Seminario arcivescovile di Cagliari**	**1.090**	**1.090**			
Disaggregazione, individuazione dei soggetti beneficiari e modifica titoli									
2.848	AA26IAB	Cagliari	Restauro dell'Auditorium di Piazza Dettori	Comune di Cagliari	2.000	2.000	0	31/12/98	31/10/99
Modifica dei termini									
2.864	AC12GAB	S. Marco in Lamis	Completamento del recupero del convento della chiesa e del bosco di S. Maria SS. Di Stignano con centro di accoglienza per i pellegrini	Provincia di S. Michele Arcangelo dei Frati Minori	5.890	5.290	600	30/10/98	
Modifica dei termini									

N° Prot.	Codici U.R.C.G.E.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Risorse finanziarie			Termini	
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	Lett. c)	Lett. d)
2.893	Comune di Ferrara	Ferrara	Ristrutturazione e restauro dell'ala nord per completamento ex convento di S. Spirito	Comune di Ferrara	*3.746* 2.270	2.270	*1.476* 0		
Riduzione della quota di cofinanziamento									
3.034	AA41EAL	Firenze	Area attrezzata di accoglienza e smistamento bus turistici a Firenze sud	Comune di Firenze	3.710	3.154	556	10/01/99	
Modifica dei termini									
3.370	AC31FDM	Nova Ponente (BZ)	Ricostruzione ed ampliamento dell'edificio destinato all'accoglienza dei pellegrini	Santuario Basilica Convento Pietralba (BZ)	7.509	5.006	2.503	30/10/98	31/10/99
Modifica dei termini									
3.371	AC31FBM	Nova Ponente (BZ)	Ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio destinato ad ostello per l'accoglienza dei pellegrini	Santuario Basilica Convento Pietralba (BZ)	5.033	3.355	1.678	30/10/98	
Modifica dei termini									
3.761	AC12LAB	Susa (TO)	Intervento di conservazione e restauro del complesso monumentale Chiesa, chiostro di S. Francesco	Provincia Ligure Piemontese dei frati minori	970	820	150	20/11/98	
Modifica dei termini									
3.902	AA11EEL	Ginosa (TA)	Realizzazione di un centro comunale di prima accoglienza con servizi di ristorazione e presidio sanitario	Comune di Ginosa	400	300	100	30/12/98	
Modifica dei termini									
3.962	AA14FBM	Trento	Ostello per la gioventù	Comune di Trento	3.950	3.750	200	27/07/98	
Modifica dei termini									

N° Prot.	Codici U.R.C.G.E.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Risorse finanziarie			Termini	
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	Lett. c)	Lett. d)
4.015	AC14FDM	Alezio (LE)	*Complesso di accoglienza S. Maria dell'Alizza*	Curia Vescovile di Nardò Gallipoli	*4.510*	*4.510*	0		
4015/A			Restauro e consolidamento della chiesa di S. Maria dell'Alizza		1.340	1.340		15/11/98	
4015/B			Realizzazione della casa di accoglienza		3.170	3.170		15/01/99	
Disaggregazione, modifica dei termini e dei titoli									
4.023	AC41IAL	Firenze	Museo dell'opera di S. Maria del Fiore - Adeguamento normativo e funzionale	Opera di S. Maria del Fiore	7.416	1.000	6.416	30/09/98	
Modifica dei termini									
4.117	AE26ECM	Milano	Realizzazione di strutture di accoglienza nell'atrio della stazione di Milano - Cadorna, terminale d'arrivo del servizio ferroviario con l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa	Ferrovie Nord Milano	18.800	3.800	15.000	13/01/99	
Modifica dei termini									
4.194	AA41EFM	Firenze	rifacimento cucina centralizzata della centrale termica e relative attrezzature, nuovi servizi igienici e spogliatoi di via dei Bruni	Comune di Firenze	1.285	1.144	141	28/11/98	
Modifica dei termini									
4.196	AA41EGL	Firenze	Servizi igienici pubblici	Comune di Firenze	1.567	1.395	172	01/12/98	
Modifica dei termini									
4.247	AC26LAB	Agrigento	Lavori di completamento del consolidamento e riattamento sul lato nord della cattedrale di Agrigento e locali annessi	Parrocchia Cattedrale San Gerlando	1.500	1.500	0	02/09/98	
Modifica dei termini									
4392	AA12IAM	Monsummano terme	Sezione di museo di arte sacra e religiosità popolare con esposizione di ex voto	Comune di Monsummano Terme	800	330	470	18/09/98	
					500	330	170		
Riduzione quota cofinanziamento e modifica dei termini									

N° Prot.	Codici U.R.C.G.E.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Risorse finanziarie			Termini	
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	Lett. c)	Lett. d)
4.838	AA41EFM	Verona	Recupero per l'utilizzo delle aree libere e degli edifici da ristrutturare dell'ex macello zona Filippini	Comune di Verona	*4.700* 4.680	2.340	*2.360* 2.340		
Riduzione quota cofinanziamento									
4.899	AC13GAL	Montefiore Conca	Recupero della foresteria del Santuario	Diocesi di Rimini	1.470	1.470	0	30/08/98	
Modifica dei termini									
4.966	BA23FAM	*Padova* **Limena (PD)**	Riqualificazione di area industriale dismessa	Vibrocemento Veneta S.p.A.	6.000	0	6.000		
Modifica di localizzazione									
5.094	AA31IAB	Aquileia	Impianto elettrico, antincendio e spegnimento automatico della Basilica	Soprintendenza B.A.A.A.A.S. del Friuli Venezia Giulia	2.185	1.645	540	15/10/98	
Modifica dei termini									
5.141	*AD23LAM*	Padova	*Restauro e consolidamento delle calotte di copertura sovrastanti le cupole dell'Angelo e dell'altare maggiore nonché coperture dei transetti e torri campanarie*	Veneranda Arca di S.Antonio	*13.585*	*13.585*	*0*		
5.129	*AD23LAB*		*Restauro e consolidamento delle calotte di copertura sovrastanti le cupole del coro e del Santuario delle reliquie, coperture delle cappelle radiali e del deambulatorio nonchè restyauro della facciata perincipaleconservativo, consolidamento ed adeguamento funzionale dei manufatti artistici nel chiostro della Magnolia nella sala del Capitolo e nella sala dello Studio Teologico*		*7.712*	*7.712*	*0*		
5.379	*AD23LAB*		*Restauro e consolidamento delle calotte di copertura sovrastanti le cupole dell'Arca di S. Giacomio e del coro, le cupole e le coperture delle navate laterali, restauro dei locali della penitenzieria e dei locali della Veneranda Arca del Santo*		*16.547*	*16.547*	*0*		
11.026	**AD23LAM**		**Restauro e consolidamento delle calotte di copertura sovrastanti le cupole del coro, dell' Angelo, dell'altare maggiore, dell'Arca di S. Giacomo, del Santuario delle reliquie; restauro delle coperture delle cappelle radiali, dei transetti, delle torri campanarie, del deambulatorio, delle navate laterali; restauro dei locali della penitenzeria , della facciata principale, dei locali della Veneranda Arca del Santo.**		37.844	37.844	0		
Accorpamento di interventi e modifica titolo									

N° Prot.	Codici U.R.C.G.E.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Risorse finanziarie			Termini	
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	Lett. c)	Lett. d)
5.175	AA26EAL	Livorno	Itinerario Mariano Montenero	Comune di Livorno	580	380	200	02/11/98	31/10/99
Modifica dei termini									
5.334	AA12ECM	Terenzo (PR)	Ristrutturazione di ex casa cantoniera dismessa ad uso ricettività povera e punto tappa informazioni e recupero itinerario storico come percorso trekking	Provincia di Parma	1.364	530	834	15/09/98	
Modifica dei termini									
5.514	AA14EDL	Sepino	Ristrutturazione dell'ex chiesa S. Stefano per la realizzazione di una Sala Conferenze, espositiva e prima accoglienza	*Parente Pasquale* Comune di Sepino	1.096	1.096	0		
Modifica del soggetto beneficiario									
5.643	AC31EFL	Vicenza	Parcheggio verde - Ristrutturazione totale e ampliamento dell'annesso rustico in disuso per l'accoglienza dei pellegrini del Santuario di Monte Berico	Diocesi di Bergamo	3.637	2.424	1.213	24/08/98	
Modifica dei termini									
5.646	AC31LAL	Vicenza	Nuovo sistema di movimentazione delle campane del campanile della Basilica di Monte Berico - Opere di restauro interno al campanile e restauro della cupola in trame con consolidamento della struttura lignea	Diocesi di Bergamo	614	410	204	15/01/99	
Modifica dei termini									
5.647	*AD11GAL*	Mercogliano (AV)	*Ristrutturazione ed ammodernamento della foresteria esterna presso l'abbazia di Montevergine*	*Comunità Benedettina di Montevergine*	*1.875*	*1.875*	0		
5.530	AC11EFL	Mercogliano (AV)	Ristrutturazione ed ammodernamento della foresteria di Montevergine con i relativi servizi ed il presidio medico	Diocesi di Montevergine	632	632			
5.106	AD14HAB	Mercogliano (AV)	Ristrutturazione ed ammodernamento della sala del Pellegrino e relativi servizi	Diocesi di Montevergine	147	147			
4.853	AD11FBL	Ospedaletto d'Alpinolo (AV)	Potenziamento della ricettività per giovani al centro "Nido delle aquile" del Santuario di Montevergine	Comunità Benedettina di Montevergine	1.074	1.074			
Sostituzione di intervento, disaggregazione e riduzione finanziamento di L. 22 milioni									
5.673	AA12IAB	Bagno a Ripoli	Ospedale del Bigallo per accoglienza dei pellegrini	Comune di Bagno a Ripoli	1.632	1.000	632	29/09/98	
Modifica dei termini									

N° Prot.	Codici U.R.C.G.E.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Risorse finanziarie			Termini	
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	Lett. c)	Lett. d)
5.696	BA25EAL	S. Giovanni Rotondo	Sistemazione di un'area a parcheggio	Grifa Rosa	197	0	197	19/11/98	
Modifica dei termini									
5.798	AC12LAL	Vercelli	*Palazzo Arcivescovile di Vercelli - restauro conservativo per il recupero degli ambiti destinati al museo del tesoro del Duomo*	Arcidiocesi di Vercelli	*5.494*	*2.924*	*2.570*	10/05/97	
5.713	AC12LAM		*Palazzo Arcivescovile di Vercelli - restauro conservativo per il recupero degli ambiti destinati all' archivio Capitolare e biblioteca*		*2.000*	*1.350*	*650*		
11.622	**AC12LAM**		**Palazzo Arcivescovile di Vercelli - restauro conservativo per il recupero degli ambiti destinati all' archivio Capitolare e biblioteca e al museo del tesoro del Duomo**		7.494	4.274	3.220		
Accorpamento di interventi, modifica titolo e modifica termini									
5.837	AE53ECM	Pompei	Ammodernamento e potenziamento delle dotazioni interne ed esterne alla stazione	Ferrovie dello Stato	*3.275*	*3.275*	0		
					2.031	2.031			
Riduzione del finanziamento di L. 1.244 milioni									
5.950	AC41FBM	Bergamo	Ristrutturazione e recupero di edificio "Casa della giovane"	Diocesi di Bergamo	4.000	3.000	1.000	23/10/98	31/10/99
Modifica dei termini									
5.968	AC12GAM	Fontanellato (PR)	Miglioramento dell'accoglienza, accessibilità, ristoroe ricettività povera - restauro di luoghi di importanza religiosa e culturale	Provincia Domenicana Utriusque Lombardiae e Monastero Suore Claustrali Domenicane detto di S. Giuseppe	*7.043*	*2.484*	*4.559*		
				Monastero Suore Claustrali Domenicane detto di S. Giuseppe	**528**	**523**	**0**		
Definanziamento parziale di L. 1.956 e modifica beneficiario									
5.981	AA53LAL	Imola (BO)	Complwesso conventuale storico Domenico Francescano sede degli Istituti culturali Comunali	Comune di Imola	10.000	2.500	7.500	30/11/98	
Modifica dei termini									
6.081	BA25FAM	S. Giovanni Rotondo	Recupero di fabbricati rurali per la trasformazione di strutture ricettive a basso costo	Aurora di Dragano Giuseppe S.n.c.	2.262	0	2.262	11/09/98	
Modifica dei termini									

N° Prot.	Codici U.R.C.G.E.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Risorse finanziarie			Termini	
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	Lett. c)	Lett. d)
6.121	AA41HAL	Firenze	Realizzazione di percorsi pedonali privi di ostacoli e barriere architettoniche nel Centro Storico di Firenze	Comune di Firenze	5.000	4.450	550	01/02/99	
			Modifica dei termini						
6.153	AD26LAB	Lodi Vecchio (LO)	Rifacimento impianto elettrico	Basilica dei 12 apostoli di S. Bassiano	120	80	40		15/07/99
			Modifica dei termini						
6.220	AA41EBM	Firenze	Videosicurezza per i monumenti fiorentini	Comune di Firenze	1.176	774	402	30/12/98	
			Modifica dei termini						
6.245	AA53GAL	Bologna	Riqualificazione locali Convento S. Domenico da destinare ad accoglienza pellegrini	Prefettura di Bologna **Fondo Edifici di Culto**	350	350	0		
			Modifica del soggetto beneficiario						
6.246	AA53GAL	Bologna	Riqualificazione locali Convento S. Salvatore da destinare ad accoglienza pellegrini	Prefettura di Bologna **Fondo Edifici di Culto**	350	350	0		
			Modifica del soggetto beneficiario						
6.352	AA21ELM	Assisi	*Realizzazione di una scala mobile di accesso al parcheggio di Piazza Matteotti* **Realizzazione di un percorso meccanizzato composto da tratti pedonali e coppie di ascensori di accesso al parcheggio di Piazza Matteotti**	Comune di Assisi	1.944	1.944	0		
			Modifica del titolo						

N° Prot.	Codici U.R.C.G.E.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Risorse finanziarie			Termini	
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	Lett. c)	Lett. d)
6442	AB13EAM	Norcia	*Sistema strutturale integrato per l'accoglienza dei pellegrini e riqualificazione della cinta muraria e viaria a ridosso del centro storico*	Comune di Norcia	*9.852*	*8.732*	*1.120*		
6442/A			**Sistema strutturale integrato per l'accoglienza dei pellegrini e riqualificazione della cinta muraria e viaria a ridosso del centro storico Salvaguardia del Centro Storico**		500	0	500		
6442/B			**Sistema strutturale integrato per l'accoglienza dei pellegrini e riqualificazione della cinta muraria e viaria a ridosso del centro storicoViabilità del Capoluogo e delle frazioni**		2.709	2.089	620		
6442/C			**Sistema strutturale integrato per l'accoglienza dei pellegrini e riqualificazione della cinta muraria e viaria a ridosso del centro storico Realizzazione di strutture per l'accoglienza**		6.643	6.643	0		
Disaggregazione e modifica titoli									
6.446	AA13LAB	Pioraco (MC)	Sistemazione facciata della Chiesa di S. Francesco e del Piazzale antistante	*Confraternita del SS. Sacramento* / **Comune di Pioraco**	455	350	105		
Modifica del soggetto beneficiario									
6.476	AA26HAM	S. Venanzo (TR)	Eliminazione barriere architettoniche nel centro abitato - Fraz. Colle Lungo	Comune di S. Venanzo	200	185	15	**15/10/98**	26/01/99
Modifica dei termini									
6.480	AC14LAB	Ascoli Piceno	Completamento del restauro Generale della Chiesa Cattedrale di S. Emidio	Ente Chiesa Cattedrale di S. Emidio	*1.120* / **1.210**	870	*250* / 340		
Integrazione della quota cofinanziamento									
6.490	AA14LAM	Serra dei' Conti	Restauro e consolidamento strutturale eed adeguamento degli impianti per la chiesa di S. Michele	Comune di Serra dei' Conti	734	634	100	29/09/98	
Modifica dei termini									
6.734	AC21IAB	Spello (PG)	Consolidamento, restauro e risanamento di edifici della Collegiata di S. Maria Maggiore	Parrocchia di S. Maria Maggiore	*2.437* / **2.537**	1.090	*1.347* / 1.447	**05/09/98**	
Integrazione della quota cofinanziamento e modifica dei termini									
7.084	AA26FBM	Vallo di Nera (PG)	Servizi di accoglienza in località Casali di Vallo	Comune di Vallo di Nera	1.560	1.560	0	**15/07/98**	
Modifica dei termini									

N° Prot.	Codici U.R.C.G.E.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Risorse finanziarie			Termini	
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	Lett. c)	Lett. d)
7.297	AC14GAM	Fermo	Ristrutturazione del Complesso casa di Spiritualità e accoglienza Villa Nazareth	Seminario Arcivescovile di Fermo	1.778	1.578	200	28/09/98	
Modifica dei termini									
7.335	AA26FBL	Macerata	Lavori di consolidamento, restauro, recupero funzionale ed adeguamento alle normatrive vigenti anche in materia di abbattimento delle barriere architettopniche dell'ex asilo Ricci per realizzazione ostello	Comune Di Macerata	*8.335* 6.535	5.335	*3.000* 1.200		
Riduzione della quota di cofinanziamento									
7.356	AA13EFM	Terni	*Sistemazione e valorizzazione del Colle di S. Valentino e Aree limitrofe, sistemazione Via Papa Zaccaria ed opere infrastrutturali per l'accoglienza, la ricettività a basso costo e relativi servizi sull'area a valle del colle di S. Valentino*	Comune di Terni	*13.990*	*2.981*	*11.009*		
7356/A			Ristrutturazione turistico ricettiva dell'ex Convento di S. Valentino		10.868	0	10.868		
7356/B			Riqualificazione del Colle di S. Valentino		2.981	2.581	0		
Disaggregazione, riduzione della quota di cofinanziamento e modifica dei titoli									
7.516	AC13IAB	Foligno	Restauro del complesso Cattedrale e palazzo delle Canoniche	Diocesi di Foligno	*11.488* 10.488	6.088	*5.400* 4.400	22/08/98	
Riduzione della quota di cofinanziamento e modifica termini									
7.902	AA26LAB	Aquileia	Restauro della carena lignea della Basilica	Soprintendenza B.A.A.A.S. del Friuli Venezia Giulia	900	900	0		25/10/99
Modifica dei termini									
10.484	AA41LAB	Torino	Ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino	Soprintendenza B.A.A. per il Piemonte	90.048	90.048	0	(*) termini non richiesti ex art. 2 L. 270/97	
Nuovo inserimento - Intervento previsto dall'art.8 della legge 270/97 - inserito nel piano per necessità amministrative e contabili; data inizio lavori 1.09.97 - data presunta di ultimazione 31.12.2004									
10484/A	AA41LAB	Torino	Ulteriori interventi per la rimessa in pristino del Duomo di Torino	Parrocchia del Duomo di Torino	9.952	9.952	0	(*) termini non richiesti ex art. 2 L. 270/97	
Nuovo inserimento - Intervento previsto dall'art.8 della legge 270/97 - inserito nel piano per necessità amministrative e contabili; data inizio lavori 1.03.99 - data presunta di ultimazione 31.12.2001									

DIMENSIONE CARTELLI

base 150 cm - h 250 cm

ALLEGATO *B*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Legge 12 agosto 1997 n. 270

Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio

GIUBILEO

INTERVENTO:

COMUNE DI:

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO: £

CONCESSIONE EDILIZIA N. **DEL**
(o altro titolo autorizzativo)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
PROGETTISTA:
DIREZIONE LAVORI:
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA:
COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE:
COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE:

DATA CONSEGNA LAVORI: **SOSPENSIONI:**
DATA ULTIMAZIONE LAVORI:

IMPRESA APPALTATRICE:
LEGALE RAPPRESENTANTE:
SEDE:
DIRETTORE TECNICO:

1) IMPRESA SUB-APPALTATRICE:
(ove presente)

LEGALE RAPPRESENTANTE:
SEDE:

2) IMPRESA SUB-APPALTATRICE:

LEGALE RAPPRESENTANTE:
SEDE:

99A0851

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 21 gennaio 1999.

Riconoscimento di titolo accademico estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «ingegneri».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Rapp Norbert Dieter, nato il 10 gennaio 1947 a Baden-Baden, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso di «Bachelor of science in engineering» conseguito nel settembre 1988 presso l'Università di Newport in California riconosciuto equipollente in Germania nell'ottobre del 1992;

Rilevato che ha dimostrato il possesso di esperienza triennale in quest'ultimo Paese come previsto dall'art. 1, lettera *a)*, della direttiva 89/48/CEE;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 18 dicembre 1997 e del 21 maggio 1998;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Considerato che la formazione professionale dell'ingegnere in Italia comprende attività intellettuali che non sono corrispondenti a quelle possedute dal richiedente;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

La domanda del sig. Rapp Norbert Dieter, nato il 10 gennaio 1947 a Baden-Baden, cittadino tedesco, volta ad ottenere l'accesso all'albo ed alla professione di «ingegnere» è accolta.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di tre anni.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, è volta ad accertare la conoscenza da parte dello stesso delle seguenti materie:

1) scienza delle costruzioni;

2) meccanica applicata alle macchine;

3) fisica tecnica;

4) elettrotecnica.

Ciò in considerazione della circostanza che queste materie non hanno formato oggetto di approfondimento da parte del migrante nel Paese di provenienza.

La prova di che trattasi si compone un esame scritto e uno orale. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato con successo quello scritto.

Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali dell'area di ingegneria come contemplata dalla legislazione vigente nel settore affine.

Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 21 gennaio 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A0927

DECRETO 21 gennaio 1999.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli «avvocati».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Anne-Manuelle Gaillet nata l'8 marzo 1960 a Evreux, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «avocat» di cui è in possesso dal 9 gennaio 1985, come risulta dall'albo degli avvocati presso la corte d'appello di Parigi, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Maitrise en Droit» conseguito presso l'Università di Parigi II «Assas» il 27 luglio 1983, e del «Diplome d'Etudes Approfondies» in diritto internazionale, conseguito presso l'Università di Parigi II in data 15 novembre 1984;

Visto il decreto emanato da questo Ministero in data 28 dicembre 1994 a favore della sig.ra Gaillet, che

subordinava il riconoscimento del suo titolo professionale francese al superamento di una prova attitudinale, ex art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Rilevato che avverso tale decreto la sig.ra Gaillet proponeva ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio con atto notificato a questa amministrazione in data 22 marzo 1995;

Preso atto della sentenza di accoglimento del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 9 settembre 1998, che ha annullato il provvedimento impugnato nella parte relativa alla determinazione della prova attitudinale;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Considerato che la documentazione integrativa prodotta dalla richiedente dimostra ampiamente sia la conoscenza acquisita in materia di diritto italiano che l'esperienza maturata nel settore dell'attività forense;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Anne-Manuelle Gaillet nata l'8 marzo 1960 a Evreux, cittadina francese, sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 21 gennaio 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A0928

DECRETO 21 gennaio 1999.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli «assistenti sociali».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Katrin Gerber, nata a Bad Schwartau (Germania) l'8 dicembre 1964, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio «Diplom-Sozialpadagogin» conseguito in data 19 giugno 1991 presso l'Istituto superiore parauniversitario di Kiel ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del riconoscimento statale quale pedagoga sociale rilasciatole dal Ministero per l'educazione, la scienza e lo sport dello Stato di Schleswig Holstein con effetto dal 30 ottobre 1992, ed è quindi abilitata ad esercitare nell'ambito dell'assistenza sociale e della pedagogia sociale;

Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 19 marzo 1998 e del 17 settembre 1998;

Considerato il parere dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra Katrin Gerber, nata a Bad Schwartau (Germania) l'8 dicembre 1964, cittadina tedesca, sono riconosciuti i titoli accademico-professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio della professione in Italia.

Ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo numero 115/1992, detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale relativa a: «Metodi e tecniche del servizio sociale» e «Principi e fondamenti di servizio sociale», oppure al compimento di un tirocinio di adattamento di durata biennale, consistente in un servizio rivolto ad un'utenza di adulti.

Roma, 21 gennaio 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A0929

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 dicembre 1998.

Prezzi e tariffe del Foglio annunzi legali della provincia di Roma per l'anno 1999.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, con il quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 17 luglio 1934, con il quale sono state approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione ed alla vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto interministeriale 7 gennaio 1943, con il quale sono state approvate modifiche agli articoli 9, 15 e 25 del precitato decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche agli articoli 6, 25 e 32 del decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto interministeriale 26 ottobre 1970, con il quale sono state, tra l'altro, apportate modifiche alla percentuale *a forfait* da corrispondere alla Libreria dello Stato per la gestione del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto l'art. 1, della legge 20 aprile 1968, n. 154, con il quale è stato stabilito, fra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 7096248 del 9 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1998, con il quale sono stati fissati i prezzi di vendita, in abbonamento e a fascicoli separati, nonché le tariffe delle inserzioni del suddetto Foglio, per l'anno 1998;

Vista la nota n. 222535 del 22 ottobre 1998, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato propone, per l'anno 1999, di mantenere invariati i prezzi di vendita dei fascicoli separati, aumentando nella misura del 5% i canoni di abbonamento e del 2% le tariffe per le Inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nella misura appresso indicata;

Ritenuto opportuno accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Per l'anno 1999, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, I.V.A. compresa, sono fissati nel modo che segue:

abbonamento anno .... L. 300.000
abbonamento semestrale .... » 202.000
prezzo fascicolo, per ciascun sedicesimo o frazione .... » 1.650
inserzioni, per ogni rigo o frazione di riga di scrittura su carta legale ..... » 15.000

Il presente decreto sarà registrato a norma di legge.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

99A0949

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 gennaio 1999.

Determinazione, per l'anno 1999, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 1999 stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno concessi dal Ministero dell'interno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle categorie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;

Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità concessi dal Ministero dell'interno alle categorie di cui sopra;

Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari;

Visto il comma 12 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 1998 ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'ISTAT;

Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali, dovrà farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennità di accompagnamento, di comunicazione nonché della speciale indennità sono adeguati con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

Visto l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennità mensile di frequenza;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1, dispone che con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera *A*, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 429/1991 che stabilisce il diritto delle persone affette da più minorazioni di percepire un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;

Vista la nota n. 12/40844/Q18/199 del 15 dicembre 1998 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale recante l'indicazione dei limiti di reddito per l'anno 1999;

Viste le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle quali si rileva che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria è risultata pari a 2,89 e che la variazione percentuale degli indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai è pari al 1,60;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale datato 20 novembre 1998 che, all'art. 2, determina la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1998 in misura pari a 1,70 dal 1° gennaio 1999, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;

Vista la legge n. 96 del 7 aprile 1997;

Visto l'art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1999 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue:

L. 23.211.775 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;

L. 6.557.200 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;

L. 11.159.500 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

Per l'anno 1999 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:

indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti L. 1.124.690;

indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali L. 795.970;

indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti L. 324.440;

speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti L. 92.360.

Art. 3.

Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:

la pensione spettante ai ciechi civili assoluti L. 427.220 dal 1° gennaio 1999;

la pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, l'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, l'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti L. 395.060 dal 1° gennaio 1999;

l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti L. 293.140 dal 1° gennaio 1999.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai 65 anni viene elevato fino a L. 100.000 mensili, calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A0903

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 novembre 1998.

Determinazione delle procedure per la erogazione ai sostituti d'imposta e ai centri autorizzati di assistenza fiscale dell'adeguamento dei compensi previsti dall'art. 78, commi 16 e 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativi all'attività svolta nell'anno 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che istituisce, tra l'altro, i centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati con facoltà di svolgere, per conto degli utenti, le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, che reca il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto, in particolare, il comma 16 del precitato art. 78 della legge n. 413 del 1991, in base al quale ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione da essi predisposta;

Visto, in particolare, il comma 22 del precitato art. 78 della legge n. 413 del 1991, così come sostituito dall'art. 14, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale ai centri autorizzati di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione predisposta dai centri medesimi;

Visto l'ultimo periodo del citato comma 22 dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, in base al quale la misura del compenso spettante ai sostituti d'imposta e ai centri autorizzati di assistenza fiscale deve essere adeguata ogni anno, con effetto dall'anno 1997, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, che determina le modalità di erogazione del compenso spettante ai sostituti d'imposta per l'attività di assistenza fiscale prestata ai propri dipendenti;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 gennaio 1998, con il quale sono state stabilite le modalità di erogazione del compenso spettante ai CAAF per l'attività di assistenza fiscale svolta nell'anno 1997;

Vista la nota del 18 febbraio 1998, n. 2313, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra l'anno 1996 e l'anno 1997 risulta pari a + 1,7;

Tenuto conto che per l'anno 1997 occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti ai sostituti d'imposta e ai centri autorizzati di assistenza fiscale, a norma del citato art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Decreta:

Art. 1.

I compensi spettanti, ai sensi dei commi 16 e 22 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai sostituti d'imposta e ai centri autorizzati di assistenza fiscale per l'attività prestata nell'anno 1997 a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, sono elevati, ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 22, dell'1,7 per cento.

Art. 2.

I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito dall'articolo precedente, sui compensi loro spettanti ai sensi del citato comma 16.

Il Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, determina l'aumento, stabilito dall'articolo precedente, sui compensi spettanti, ai sensi del citato comma 22, ad ogni singolo centro autorizzato di assistenza fiscale.

Art. 3.

I sostituti d'imposta che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, hanno già percepito il compenso per l'attività prestata nell'anno 1997, possono effettuare una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, pari all'aumento determinato dal precedente art. 1, relative al mese di pubblicazione del presente decreto.

Il Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, che effettua il pagamento del compenso spettante ai CAAF per l'attività svolta nell'anno 1997, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 22 gennaio 1998, citato in premessa, applica l'aumento determinato dal precedente art. 1, alla misura unitaria per ciascuna dichiarazione indicata al comma 1 dell'art. 1 del sopra citato decreto del 22 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1998

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1998
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 91

99A0924

DECRETO 2 dicembre 1998.

Determinazione delle procedure per la erogazione ai centri autorizzati di assistenza fiscale dei compensi previsti dall'art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativi all'attività svolta nell'anno 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che istituisce, tra l'altro, i centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati con facoltà di svolgere, per conto degli utenti, le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, che reca il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il comma 13-*bis* dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dall'art. 10, comma 5-*quater,* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sostituto dall'art. 62, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificato dall'art. 6, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 553, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale possono svolgere per conto dei sostituti d'imposta le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, trovando per essi applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24 dello stesso art. 78.

Visto, in particolare, il comma 22 del precitato art. 78 della legge n. 413 del 1991, così come sostituito dall'art. 14, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale ai centri autorizzati di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione predisposta dai centri medesimi;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1998 con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 730/98 e le relative specifiche tecniche;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che stabilisce che i CAAF devono trasmettere le dichiarazioni modello 730/98 in via telematica all'Amministrazione finanziaria;

Visto l'art. 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in base al quale i compensi di cui all'art. 78, comma 22, della legge n. 413 del 1991 competono ai CAAF solo nel caso in cui abbiano direttamente effettuato la raccolta delle dichiarazioni degli interessati e compiuto le operazioni di cui al comma 21 del predetto art. 78;

Tenuto conto che è necessario determinare le modalità di corresponsione dei compensi previsti dalle citate disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1.

1. I compensi previsti dal comma 22 dell'art. 78 unitaria della legge 30 dicembre 1991, n. 413, spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale nella misura di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione direttamente raccolta e per la quale siano state svolte le operazioni di cui al comma 21 dello stesso articolo, sono corrisposti secondo le disposizioni del successivo articolo.

2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono erogati a presentazione di documentata fattura; non possono essere corrisposti anteriormente alla ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei file trasmessi per via telematica contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi degli utenti assistiti.

Art. 2.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale presentano, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'invio telematico, al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, la fattura indicata al comma 2 dell'art. 1.

2. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate elabora i file contenenti le dichiarazioni dei red-

diti Mod. 730/98 degli assistiti e le scelte effettuate dagli stessi, trasmessi per via telematica da ciascun centro autorizzato di assistenza fiscale.

3. Successivamente il centro informativo predispone per ogni singolo Centro autorizzato di assistenza fiscale un'attestazione relativa al numero delle dichiarazioni contenute nei file ricevuti per via telematica per le quali va corrisposto il compenso di cui al comma 22 dell'art. 78 della citata legge n. 413 del 1991.

4. La Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, dopo la ricezione delle attestazioni di cui al comma 3, predisposte dal centro informativo del Dipartimento delle entrate, emette gli ordinativi diretti di pagamento dell'ammontare da corrispondere nella misura di cui all'art. 1, comma 1, a carico dei fondi iscritti nell'unità previsionale di base 4.1.2.4 «Centri autorizzati di assistenza fiscale», cap. 3479, di pertinenza del Centro di responsabilità entrate, dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1998 e sulle corrispondenti unità previsionali di base per gli esercizi successivi, da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente bancario le cui coordinate dovranno essere comunicate dai centri autorizzati di assistenza fiscale alla predetta Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione.

5. Ove, a seguito dell'effettuazione dell'incrocio dei dati relativi alle dichiarazioni Mod. 730/1998 ricevuti per via telematica dai centri autorizzati di assistenza fiscale, con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno effettuato le conseguenti operazioni di conguaglio e, con quelli relativi ai versamenti forniti dai soggetti incaricati della riscossione delle imposte, dovessero risultare dichiarazioni elaborate dai centri autorizzati di assistenza fiscale per le quali non spetta il compenso di cui all'art. 1, il centro autorizzato di assistenza fiscale che ha percepito il relativo compenso è tenuto, dietro richiesta dell'Amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio statale l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.

Art. 3.

1. Se al termine del periodo previsto per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni Mod. 730/98, non tutti i file trasmessi dal CAAF risultano conformi alle specifiche tecniche previste dal decreto ministeriale citato in premessa, viene effettuata l'erogazione del compenso di cui al comma 22 dell'art. 78 della legge n. 413/1991 per le dichiarazioni contenute nei file ricevuti per via telematica dall'Amministrazione finanziaria con le modalità di cui al precedente art. 2.

2. Allorché detti file non conformi saranno ricevuti dall'Amministrazione finanziaria si procederà all'erogazione del compenso spettante per le dichiarazioni Mod. 730/98 in essi contenute secondo le modalità di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1998

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 31

99A0925

DECRETO 13 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, peovvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il dirigente dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio il giorno 14 dicembre 1998 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti è accertato per il giorno 14 dicembre 1998.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1999

p. *Il direttore regionale:* MOLÈ

99A0926

DECRETO 20 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Aosta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1962, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 20496/98/Rep. II del 22 dicembre 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Aosta;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato servizio è da attribuirsi ad un guasto al gruppo di alimentazione di una unità dischi per i giorni 14 e 15 dicembre 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento del predetto servizio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale:

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 14 E 15 DICEMBRE 1998

Regione Valle d'Aosta:

ufficio del territorio di Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1999

Il direttore generale: VACCARI

99A0892

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 dicembre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro della sanità per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. Monica Bettoni Brandani e on. Antonino Mangiacavallo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1998 con il quale la senatrice Monica Bettoni Brandani e l'on. Antonino Mangiacavallo sono stati nominati Sottosegretari di Stato per la sanità;

Ritenuto di conferire la delega di talune competenze del Ministro ai predetti Sottosegretari;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato sen. Monica Bettoni Brandani e on. Antonino Mangiacavallo, per attuare gli indirizzi stabiliti dal Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e a intervenire presso le Camere e le relative commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni in materia di attribuzioni di competenze ai dirigenti, previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, il Sottosegretario di Stato senatrice Monica Bettoni Brandani è delegato alla trattazione degli affari e alla firma dei relativi atti e provvedimenti riguardanti:

il Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza di competenza statale, limitatamente alle competenze relative agli esami abilitanti del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, al riconoscimento titoli, alle tariffe professionali, agli ordini e collegi professionali dell'ufficio III, all'emergenza sanitaria dell'ufficio VI e all'ufficio XV;

il Dipartimento della prevenzione, limitatamente alle competenze degli uffici VII, VIII, IX e X (con esclusione delle biotecnologie) nonché gli affari comunitari e internazionali concernenti le materie delegate;

il Servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale;

la Croce rossa italiana (C.R.I.);

i profili attinenti alla medicina penitenziaria.

Il medesimo Sottosegretario inoltre, in caso di impedimento o assenza del Ministro, presiede il consiglio di amministrazione del Ministero e la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, prevista dall'art. 4 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni in materia di attribuzioni di competenze ai dirigenti, previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche

e integrazioni, il Sottosegretario di Stato on. Antonino Mangiacavallo è delegato alla trattazione degli affari e alla firma dei relativi atti e provvedimenti riguardanti:

il Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza di competenza statale, limitatamente alle competenze dell'ufficio VII, con esclusione di quanto concerne i trapianti d'organo, di tessuti e cellule ed altri trattamenti terapeutici biotecnologici non medicinali, VIII, IX, XI, XII, XIII e XIV nonché i profili attinenti alla sanità militare;

il Dipartimento della prevenzione, limitatamente alle competenze dell'ufficio II;

il Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, limitatamente agli uffici VI, VII, X e XI nonché gli affari comunitari e internazionali concernenti le materie delegate.

Il medesimo Sottosegretario inoltre, in caso di impedimento o assenza del Ministro, presiede la commissione nazionale per il servizio trasfusionale, la commissione consultiva per i prodotti fitosanitari e la commissione consultiva per il rilascio e la revisione delle licenze di pubblicità sanitaria.

Art. 4.

Non sono compresi nelle deleghe di cui agli articoli 2 e 3 gli atti e i provvedimenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, quelli da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro a sé avocati o direttamente compiuti.

Art. 5.

I provvedimenti relativi alle materie attribuite ai Sottosegretari di Stato sono trasmessi agli stessi, per la firma, tramite il Gabinetto del Ministro al quale sono inoltrati dagli uffici competenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficilae* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 4

99A0905

DECRETO 20 gennaio 1999.

Misure relative all'immissione in commercio ed alla sperimentazione clinica di medicinali contenenti materiali di origine bovina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 17 maggio 1996, recante: «Misure relative a medicinali provenienti da materiale di origine bovina»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1997, recante: «Misure relative all'immissione in commercio ed alle sperimentazioni cliniche concernenti medicinali provenienti da materiale di origine bovina»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1998 recante modificazioni al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1997;

Vista la decisione 97/534/CE della Commissione del 30 luglio 1997 sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Vista la decisione 97/866/CE della Commissione del 16 dicembre 1997 che modifica la decisione 97/534/CE;

Vista la decisione 98/248/CE del Consiglio del 31 marzo 1998 che modifica la decisione 97/534/CE; della Commissione del 30 luglio 1997 sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella seduta del 10 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto divieto di commercializzare e sottoporre a sperimentazione clinica medicinali nella cui produzione sono stati utilizzati materiali di origine bovina qualora il rischio di trasmissione della encefalopatia spongiforme bovina, considerate anche le possibili alternative terapeutiche e di tecnica farmaceutica disponibili sul mercato, sia ritenuto inaccettabile rispetto al beneficio terapeutico del medicinale.

2. La valutazione rischio-beneficio sui medicinali viene effettuata secondo le modalità ed i criteri individuati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, fatte salve le norme vigenti in materia di sperimentazione clinica.

Art. 2.

1. Il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1997, modificato dal decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1998, è abrogato.

Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 20 gennaio 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 12

ALLEGATO 1

1. *Sperimentazioni cliniche di fase II, III e IV (materiali di origine bovina).*

1.1. I comitati etici potranno dare liberamente corso alla sperimentazione nei casi in cui studi clinici di fase precedente dello stesso medicinale siano stati eseguiti in Italia ai sensi del presente allegato, a condizione che la composizione del medicinale non abbia subito variazioni.

1.2. I comitati etici potranno dare liberamente corso alla sperimentazione dopo aver acquisito dalle ditte una dichiarazione da cui risulti che i medicinali possiedono le caratteristiche di seguito elencate:

- che contengono o nel cui processo di fabbricazione è stata utilizzata gelatina da ossa fabbricata secondo i criteri e con i processi previsti dal doc. CPMP/BWP/1230/98/22.10.98;
- che contengono o nel cui processo di fabbricazione sono stati utilizzati derivati del latte provenienti da animali riconosciuti idonei per il consumo umano o che soddisfino le stesse condizioni;
- che contengono o nel cui processo di fabbricazione sono stati utilizzati derivati dei peli e della lana di origine bovina che non siano stati contaminati, durante qualsiasi fase del processo di prelevamento, con tessuti a più alto rischio;
- che contengono o nel cui processo di fabbricazione sono stati utilizzati derivati del sego di origine bovina, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ai processi previsti dal doc. CPMP/BWP/1230/98/22.10.98;
- che contengono o nel cui processo di fabbricazione sono stati utilizzati altri materiali di origine bovina appartenenti alla IV classe di rischio del doc. CPMP/BWP/1230/98/22.10.98 (*) (cfr. tabella: Relative scrapie infectivity titres in tissues and body fluids from naturally infected sheep and goats with clinical scrapie) purché derivino da animali che siano stati destinati al consumo umano o che soddisfino le stesse condizioni e i materiali stessi non siano stati contaminati, durante qualsiasi fase del processo di prelevamento, con tessuti a più alto rischio;
- nel cui processo di fabbricazione sono stati utilizzati reagenti appartenenti alla III classe di rischio del doc. CPMP/BWP/1230/98/22.10.98 purché derivino da animali che siano stati destinati al consumo umano o che soddisfino le stesse condizioni, e i materiali stessi non siano stati contaminati, durante qualsiasi fase del processo di prelevamento, con tessuti a più alto rischio.

1.3. I comitati etici dovranno, invece, subordinare l'avvio delle sperimentazioni al parere favorevole della Commissione unica del farmaco (CUF), che valuterà l'accettabilità del rischio rispetto al beneficio terapeutico nel caso di medicinali che possiedono le caratteristiche di seguito elencate:

- che contengono o nel cui processo di fabbricazione sono stati utilizzati principi attivi ed eccipienti di origine bovina appartenenti alla I, II e III classe di rischio del doc. CPMP/BWP/1230/98/22.10.98;
- nel cui processo di fabbricazione sono stati utilizzati reagenti di origine bovina appartenenti alla I e II classe di rischio del doc. CPMP/BWP/1230/98/22.10.98.

Nei casi sopra elencati saranno, comunque, adottati i seguenti criteri:

a) i comitati etici potranno, comunque, procedere ad esprimere il proprio parere nel merito della sperimentazione prima di acquisire quello della CUF;

b) il parere CUF sarà espresso sulla base dell'istruttoria effettuata da parte della Sottocommissione di farmacovigilanza;

c) allo scopo di consentire una più rapida valutazione da parte della Sottocommissione di farmacovigilanza, le ditte segnaleranno al Ministero della sanità le sperimentazioni a base di medicinali che contengono i materiali sopra elencati per i quali sia già stata trasmessa allo stesso Ministero la scheda di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 29 luglio 1998.

2. *Sperimentazioni cliniche di fase I (materiali di origine bovina).*

Tali sperimentazioni potranno essere svolte sulla base del parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità.

Nel caso di medicinali contenenti materiali di cui al punto 1.2, l'Istituto superiore di sanità potrà emettere un parere sulla base della dichiarazione presentata dalle ditte.

Nel caso di medicinali contenenti materiali di cui al punto 1.3, l'Istituto superiore di sanità dovrà acquisire il parere della CUF prima di emettere il parere finale.

3. *Nuove A.I.C. (materiali di origine bovina).*

Gli uffici IV (Valutazione ed immissione in commercio delle specialità medicinali) e X (Procedure autorizzative ed altri adempimenti comunitarie) del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità:

a) daranno seguito alle procedure di registrazione nel caso di medicinali di cui ai punti 1.1 e 1.2 dopo aver acquisito rispettivamente copia del parere dell'Istituto superiore di sanità o la dichiarazione della ditta;

b) acquisiranno il parere dlla CUF nel caso di medicinali di cui al punto 1.3.

4. *Medicinali già autorizzati (materiali di origine bovina).*

Per i medicinali che contengono o nel cui processo di fabbricazione sono stati utilizzati materiali di cui al punto 1.3, analogamente a quanto previsto nei punti precedenti, la valutazione della accettabilità del rischio rispetto al beneficio terapeutico dovrà essere effettuata dalla CUF previa istruttoria da parte della Sottocommissione di farmacovigilanza.

5. *Banca dati del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza per gli aspetti relativi alla presenza o all'assenza di materiali di origine animale nelle specialità medicinali.*

5.1. A fine di controllo da parte del Ministero della sanità, le ditte dovranno fornire una dichiarazione su base informatica che riporti:

a) un elenco di tutte le specialità medicinali che non contengono o nel cui processo di fabbricazione non sono state utilizzate sostanze di origine animale;

b) un elenco di tutte le specialità medicinali che contengono o nel cui processo di fabbricazione sono state utilizzate sostanze di origine animale, di specie diversa da quella bovina, ovina o caprina indicando per ciascun prodotto esclusivamente il materiale utilizzato e la specie di provenienza.

5.2. Le ditte dovranno fornire per ciascuna specialità medicinale che contiene o nel cui processo di fabbricazione sono stati utilizzati materiali di origine bovina, ovina o caprina le informazioni che saranno richieste dal Ministero della sanità mediante un programma informatico all'uopo predisposto.

5.3. Gli adempimenti di cui ai punti 5.1 e 5.2 dovranno essere espletati entro sei mesi dalla data in cui i relativi programmi siano stati resi disponibili alle ditte. Tutte le variazioni successive relative ai dati trasmessi, dovranno essere comunicate, con lo stesso sistema, entro trenta giorni dalla loro applicazione.

99A0906

DECRETO 4 febbraio 1999.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Survector» e «Maneon».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

(*) Di tale gruppo fa parte anche la gelatina da pelle.

Visto il parere della Commissione unica del farmaco che, nella seduta del 13 gennaio 1999, nell'ambito di un riesame delle specialità medicinali contenenti il principio attivo «amineptina», si è espressa per uno sfavorevole rapporto rischio-beneficio delle specialità medicinali «Survector» (ditta Eutherapie-Francia, rappresentata in Italia dalla ditta Istituto farmaco biologico Stroder) e «Maneon» (ditta Monsanto italiana), ritenendo opportuno che nei pazienti già in trattamento con le suddette specialità la sospensione del farmaco debba essere effettuata gradualmente, al fine di rendere possibile la sua sostituzione con altro farmaco di equivalente azione terapeutica;

Visto che per le suddette specialità medicinali le ditte Istituto farmaco biologico Stroder e Monsanto italiana, titolari delle corrispondenti autorizzazioni, hanno presentato richiesta di rinuncia all'autorizzazione all'immissione in commercio con mantenimento della commercializzazione dei medicinali per un periodo di giorni sessanta al fine di renderne possibile la sostituzione con altri di equivalente azione terapeutica;

Visto lo stralcio del verbale della seduta del 26-27 gennaio 1999 in cui la Commissione unica del farmaco ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle suddette richieste di rinuncia all'autorizzazione all'immissione in commercio;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle suddette specialità medicinali ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Considerata, tuttavia, l'opportunità di mantenere la commercializzazione delle sottoelencate specialità medicinali per un periodo di giorni sessanta al fine di rendere possibile la loro sostituzione con altri farmaci di equivalente azione terapeutica;

Decreta:

È revocata, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, su rinuncia delle ditte Istituto farmaco biologico Stroder S.r.l. e Monsanto italiana S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali:

SURVECTOR «100» 20 cpr 100 mg, A.I.C. n. 024792018, ditta Eutherapie (rappresentata in Italia da Istituto farmaco biologico Stroder S.r.l.);

MANEON 20 cpr 100 mg, A.I.C. n. 024743027, ditta Monsanto italiana S.p.a.,

con il termine di giorni sessanta per il ritiro definitivo dal commercio delle suddette specialità medicinali.

Il presente decreto è notificato in via amministrativa alle ditte interessate e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1999

Il dirigente: PICCININ

99A0930

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 2 febbraio 1999.

Proroga per il trasporto di kerosene in taniche di plastica.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea, in data 21 novembre 1994, e relativi allegati *A* e *B,* che ne costituiscono parte integrante, ed in particolare il comma 7 dell'art. 5, che consente di mantenere disposizioni meno vincolanti di quelle fissate nei predetti allegati *A* e *B,* per il trasporto nel solo territorio nazionale di piccoli quantitativi di alcune merci pericolose;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE modificando ed integrando taluni contenuti dei predetti allegati *A* e *B* della medesima direttiva 94/55/CE;

Preso atto dell'istanza in data 21 settembre 1998 della Assopetroli - Federazione nazionale commercio petroli, con cui vengono prospettate le difficoltà per rinnovare entro il 31 dicembre 1998 il parco di taniche in plastica da 20 litri per il trasporto finalizzato alla piccola distribuzione di kerosene od olio leggero per l'alimentazione di stufe da riscaldamento domestico, e con cui viene chiesta una proroga all'utilizzo degli imballaggi sin'ora impiegati;

Considerato: che quanto prospettato nella suindicata istanza rappresenta reali ed obiettive esigenze dell'utenza; che le quantità da trasportare per singola unità di trasporto sono piccole; che le merci per le quali si chiede la deroga — kerosene e olio leggero da riscaldamento — presentano un grado limitato di pericolosità; che è sufficiente che gli imballaggi previsti per tali merci siano del gruppo III, ossia quelli previsti per le classi di materie con il minore grado di pericolosità;

Considerato inoltre che la Commissione della Comunità europea, cui è stato chiesto il parere sulla deroga, necessario ai sensi dell'art. 6, comma 9, della direttiva 94/55/CE, richiederà ancora un consistente periodo di tempo per esprimere formalmente detto parere, mentre invece le esigenze dell'utenza, dal momento che dal 1° gennaio 1999 non possono più essere usate taniche

non approvate, rendono indispensabile l'adozione di un provvedimento immediato, anche se di durata limitata, per far fronte alle momentanee necessità della presente stagione invernale;

Decreta:

Art. 1.

1. È consentito l'utilizzo, esclusivamente sul territorio nazionale, di taniche in plastica, come definite al marginale 3510 (1) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 settembre 1996, destinate al trasporto di kerosene, numero ONU 1223, ed olio leggero da riscaldamento, numero ONU 1202, entrambi appartenenti alla classe 3, ordinale 31 °c dell'ADR, oltre il limite del 31 dicembre 1998 stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del medesimo decreto, anche se non certificate secondo quanto disposto dall'accordo ADR.

2. La deroga di cui al precedente comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che ogni singola tanica abbia un'anzianità non superiore a cinque anni;

b) che siano rispettate le altre prescrizioni enunciate al comma 5 dell'art. 5 del decreto ministeriale 4 settembre 1996;

c) che la capacità di ogni singola tanica non superi i 20 litri;

d) che per ogni unità di trasporto il numero di taniche trasportate non sia superiore a 20;

e) che siano rispettate le prescrizioni di cui all'appendice A.9 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 settembre 1996, riguardanti le etichette di pericolo.

3. Sotto la responsabilità del capo dell'impresa che effettua il riempimento, dovranno essere scartate e radiate dal servizio tutte le taniche che presentino difetti nella chiusura dei tappi, crepe, incisioni, od evidenti screpolature delle superfici esterne, infragilimento dei materiali, od ogni altro difetto che possa pregiudicare la sicurezza del trasporto.

Art. 2.

1. Il presente decreto è emanato nelle more della emissione del parere da parte della Commissione della Comunità europea, pertanto la deroga di cui al precedente art. 1 ha carattere provvisorio e decadrà dopo novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1999

Il capo Dipartimento: FABRETTI LONGO

99A0907

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 21 dicembre 1998.

Approvazione dei metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali e soppressione di altri metodi inerenti al controllo del medesimo settore merceologico.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI
DEL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DI CONCERTO CON

I DIRETTORI GENERALI DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE DEL MINISTERO DELLE FINANZE, DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA DEL MINISTERO DELLA SANITÀ E PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale», ed in particolare l'art. 2 che istituisce il Ministero per le politiche agricole, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento di esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanità ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la direttiva 98/54/CE della Commissione del 16 luglio 1998, recante modifica delle direttive 71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE e che abroga la direttiva 75/84/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 208 del 24 luglio 1998;

Vista la direttiva 98/64/CE della Commissione del 3 settembre 1998, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione degli amminoacidi, delle materie grasse grezze e dell'olaquindox negli alimenti

per animali e che modifica la direttiva 71/393/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 257 del 19 settembre 1998;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 6 dicembre 1971, con il quale sono stati approvati i «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico», modificati ed integrati da ultimo con decreto ministeriale 22 maggio 1995 - Supplemento n. 12;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 12 agosto 1975, con il quale sono stati approvati i «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico» - Supplemento n. 2, nel cui allegato sono descritti, tra l'altro: la determinazione degli alcaloidi dei lupini, il rilevamento ed identificazione degli antibiotici del gruppo delle tetracicline nonché il dosaggio della clorotetraciclina, della ossitetraciclina, della tetraciclina e della oleandomicina, la determinazione della tiamina e degli acidi ascorbico e deidroascorbico;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre l 976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 24 marzo 1977, con il quale sono stati approvati i «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico» - Supplemento n. 3, nel cui allegato sono descritti, tra l'altro: la determinazione del buchinolato, della sulfachinossalina e del furazolidone;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 330 del 30 novembre 1984, con il quale sono stati approvati i «Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali» - Supplemento n. 7, nel cui allegato è descritta, tra l'altro: la determinazione delle sostanze grasse gregge;

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le succitate norme nazionali a quelle comunitarie previste dalle predette direttive 98/54/CE e 98/64/CE;

Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario - Sottocommissione alimenti per il bestiame, di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 27 luglio 1981, rinnovata, da ultimo, per quanto attiene la sottocommissione alimenti per il bestiame, col decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1996, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i «Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali» descritti nel supplemento n. 13, allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il metodo: «1 - Determinazione delle sostanze grasse gregge», descritto nel supplemento n. 7 di cui al precitato decreto ministeriale 5 ottobre 1984, è sostituito dal corrispondente metodo «Determinazione di oli e grassi greggi» descritto nell'allegato al presente decreto.

2. I metodi: «Determinazione degli alcaloidi dei lupini», «Rilevamento ed identificazione degli antibiotici del gruppo delle tetracicline», «Dosaggio della clorotetraciclina, della ossitetraciclina e della tetraciclina», «Dosaggio della oleandomicina», «Determinazione della tiamina (aneurina, vitamina B_1)», «Determinazione degli acidi ascorbico e deidroascorbico (vitamina C)», descritti nel supplemento n. 2 di cui al precitato decreto ministeriale 18 luglio 1975, sono soppressi.

3. I metodi: «Determinazione del buchinolato», «Determinazione della sulfachinossalina», «Determinazione del furazolidone», descritti nel supplemento n. 3 di cui al precitato decreto ministeriale 30 settembre 1976, sono soppressi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

L'Ispettore generale capo per la repressione delle frodi
GRIMALDI

Il direttore generale
del Dipartimento doganale e imposte indirette
DEL GIUDICE

Il direttore generale del Dipartimento degli alimenti
e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria
MARABELLI

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e della competitività
VISCONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 7

ALLEGATO

METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

SUPPLEMENTO N. 13

DETERMINAZIONE DEGLI AMMINOACIDI

1. *Scopo e campo di applicazione*

Il metodo serve per determinare gli amminoacidi liberi (sia sintetici che naturali) e totali (legati a peptidi e liberi) nei mangimi mediante un analizzatore di amminoacidi. Il metodo è applicabile ai seguenti amminoacidi: cist(e)ina, metionina, lisina, treonina, alanina, arginina, acido aspartico, acido glutammico, glicina, istidina, isoleucina, leucina, fenilalanina, prolina, serina, tirosina e valina.
Il metodo non distingue gli amminoacidi dai loro sali e non può distinguere la forma D degli amminoacidi dalla forma L; esso non è adatto per la determinazione del triptofano né degli analoghi idrossilati degli amminoacidi.

2. *Principio*

2.1. Amminoacidi liberi
Gli amminoacidi liberi aggiunti vengono estratti con acido cloridrico diluito. Le macromolecole azotate coestratte vengono fatte precipitare con acido solfosalicilico e vengono rimosse per filtrazione. La soluzione filtrata viene portata a pH = 2,20. Gli amminoacidi vengono separati mediante cromatogafia a scambio ionico e determinati per reazione con la ninidrina, con rivelazione fotometrica a 570 nm.

2.2 Amminoacidi totali
La scelta della procedura dipende dagli amminoacidi oggetto dell'analisi. Cist(e)ina e metionina devono essere ossidate ad acido cisteico e al metionina solfone prima dell'idrolisi. La tirosina deve venire determinata in idrolizzati di campioni non ossidati. Tutti gli altri amminoacidi elencati al paragrafo 1 possono venire determinati sia nel campione ossidato sia in quello non ossidato.

L'ossidazione viene eseguita a 0°C con una miscela di acido performico/fenolo. L'eccesso del reagente di ossidazione viene decomposto con metabisolfito di sodio. Il campione ossidato e non ossidato viene idrolizzato con acido cloridrico (c = 6 mol/l) per 23 ore. L'idrolizzato viene regolato a pH 2,20. Gli amminoacidi vengono separati mediante cromatografia a scambio ionico e determinati per reazione con la ninidrina, con rivelazione fotometrica a 570 nm (440 nm per la prolina).

3. *Reagenti*

Usare acqua bidistillata o di qualità equivalente (conducibilità < 10μS).

3.1. Perossido d'idrogeno, p = 30%;
3.2. Acido formico, p = 98-100%;
3.3. Fenolo;
3.4. Metabisolfito di sodio;
3.5. Idrossido di sodio;

3.6. Acido 5-solfosalicilico diidrato;
3.7. Acido cloridrico, densità circa 1,18 g/ml;
3.8. Citrato trisodico diidrato;
3.9. 2,2'-Tiodietanolo (tiodiglicole);
3.10. Cloruro di sodio;
3.11. Ninidrina;
3.12. Etere di petrolio, intervallo di ebollizione 40-60°C;
3.13. Norleucina, o altro composto adatto come standard interno;
3.14. Azoto gassoso (< 10 ppm di ossigeno);
3.15. I-Ottanolo;
3.16. Amminoacidi;

3.16.1. Sostanze di riferimento elencate al paragrafo 1. Composti puri non contenenti acqua di cristallizzazione. Essiccare sotto vuoto su P_2O_5 o H_2SO_4 per 1 settimana prima dell'uso;
3.16.2. Acido cisteico;
3.16.3. Metionina solfone;

3.17. Soluzione di idrossido di sodio 7,5 M:
sciogliere 300 g di NaOH (3.5) in acqua e portare a 1 litro;
3.18. Soluzione di idrossido di sodio, 1 M:
sciogliere 40 g di NaOH (3.5) in acqua e portare a 1 litro;
3.19. Soluzione di acido formico-fenolo:
miscelare 889 g di acido formico (3.2) con 111 g d'acqua e aggiungere 4,73 g di fenolo (3.3);
3.20. Miscela di idrolisi, HCl 6 M contenente 1 g di fenolo:
aggiungere 1 g di fenolo (3.3) a 492 ml di HCl (3.7) e portare a 1 litro con acqua;
3.21. Miscela di estrazione, HCl 0,1 M contenente 2% di tiodiglicole:
introdurre 8,2 ml di HCl (3.7), in circa 900 ml d'acqua e miscelare, aggiungere 20 ml di tiodiglicole (3.9) e portare a 1 litro con acqua (non miscelare 3.7 e 3.9 direttamente);
3.22. Acido 5-solfosalicilico $\beta = 6\%$:
sciogliere 60 g di acido 5-solfosalicilico (3.6) in acqua e portare a 1 litro con acqua.
3.23. Miscela di ossidazione (acido performico-fenolo):
miscelare 0,5 ml di perossido di idrogeno (3.1) con 4,5 ml di soluzione di acido formico-fenolo (3.19) in un piccolo becher. Tenere in incubazione a 20-30°C per 1 ora per formare acido performico; raffreddare su un bagno di acqua gelata (15 min.) prima di aggiungere il campione;
3.24. Tampone citrato, Na^+ 0,2 M, pH 2,20:
sciogliere 19,61 g di citrato di sodio (3.8), 5 ml di tiodiglicole (3.9), 1 g di fenolo (3.3) e 16,50 ml di HCl (3.7) in circa 800 ml d'acqua. Portare il pH a 2,20. Portare a 1 litro con acqua;
3.25. Tamponi di eluizione preparati come prescritto per l'analizzatore indicato;
3.26. Reattivo alla ninidrina, preparato come prescritto per l'analizzatore di cui si dispone;
3.27. Soluzioni standard di amminoacidi. Conservare queste soluzioni a temperatura inferiore a 5°C:

3.27.1. Soluzione standard concentrata degli amminoacidi (3.16.1), 2,5 μmoli di ciascuno in acido cloridrico. Si può trovare in commercio;

3.27.2. Soluzione standard concentrata di acido cisteico e metionina solfone, c = 1,25 μmoli/ml:
sciogliere 0,2115 g di acido cisteico (3.16.2) e 0,2265 g di metionina solfone (3.16.3) in tampone citrato (3.24) in un matraccio tarato da 1 litro e portare a volume con tampone citrato. Conservare a temperatura inferiore a 5°C per non oltre 12 mesi. Questa soluzione non viene utilizzata se la soluzione standard concentrata)3.27.1) contiene acido cisteico e metionina solfone;

3.27.3. Soluzione standard concentrata dello standard interno, per esempio norleucina, c = 20 μmoli/ml:
sciogliere 0,6560 g di norleucina (3.13) in tampone citrato (3.24) in un matraccio tarato e portare a 250 ml con tampone citrato. Conservare a temperatura inferiore a 5°C per meno di 6 mesi;

3.27.4. Soluzione di taratura degli amminoacidi da usarsi con idrolizzati, c = 5 nmoli/50 μl di acido cisteico e metionina solfone e c = 10 nmoli/50 μl degli altri amminoacidi:
sciogliere 2,2 g di cloruro di sodio (3.10) in un becher da 100 ml con 30 ml di tampone citrato (3.24). Aggiungere 4,00 ml di soluzione standard concentrata di amminoacidi (3.27.1), 4,00 ml di soluzione standard concentrata di acido cisteico e metionina solfone (3.27.2) e 0,50 ml di soluzione standard concentrata dello standard interno (3.27.3), se usato. Portare il pH a 2,20 con idrossido di sodio (3.18).
Trasferire quantitativamente in un matraccio tarato da 50 ml, portare a volume con tampone citrato (3.24) e miscelare.
Conservare a temperatura inferiore a 5°C per non più di 3 mesi.
Si vedano anche le osservazioni 9.1;

3.27.1. Soluzione di taratura degli amminoacidi da usarsi con idrolizzati preparati secondo quanto prescritto al punto 5.3.3.1 e con gli estratti (5.2). La soluzione di taratura viene preparata secondo quanto indicato al punto 3.27.4, senza però cloruro di sodio.
Conservare a temperatura inferiore a 5°C per non oltre 3 mesi.

4. *Apparecchiatura*

4.1. Pallone a fondo rotondo da 100 o 250 ml provvisto di refrigerante a ricadere;
4.2. Bottiglia di vetro borosilicatico da 100 ml con tappo a vite e guarnizione di gomma/teflon (p.es. Duran, Schott) utilizzabile in stufa;
4.3. Stufa a ventilazione forzata con regolazione della temperatura avente una precisione superiore a ± 2°C;
4.4. pH-metro (a tre cifre decimali);
4.5. Filtro a membrana (0,2 μm);
4.6. Centrifuga;
4.7. Evaporatore rotante con possibilità di applicazione del vuoto;
4.8. Agitatore meccanico o magnetico;

4.9. Analizzatore di amminoacidi o apparecchiatura HPLC provvista di colonna a scambio ionico, apparecchio per ninidrina, derivatizzatore a valle della colonna e rivelatore fotometrico.
La colonna dev'essere riempita di resine polistireniche solfonate in grado di separare gli amminoacidi uno dall'altro e da altri materiali reattivi alla ninidrina.
Le pompe del tampone e della ninidrina devono garantire una stabilità di portata di ± 0,5% nel periodo che si estende dalla prova di taratura con gli standard fino all'analisi del campione.
Con alcuni analizzatori di amminoacidi si possono utilizzare procedure di idrolisi in cui l'idrolizzato presenta una concentrazione di sodio 0,8 M e contiene tutto l'acido formico residuo dalla fase di ossidazione. Altri analizzatori non forniscono una separazione soddisfacente di certi amminoacidi se l'idrolizzato contiene un eccesso di acido formico e/o elevate concentrazioni di ioni sodio. In questo caso ridurre il volume dell'acido a circa 5 ml mediante evaporazione dopo l'idrolisi e prima della regolazione del pH. L'evaporazione deve venire eseguita sotto vuoto a temperatura non superiore a 40°C.

5. *Procedimento*

5.1. Preparazione del campione
Macinare il campione su griglia con fori da 0,5 mm di diametro. Campioni con elevata umidità devono essere essiccati all'aria ad una temperatura non superiore a 50°C o crioessiccati prima della macinazione. I campioni con un elevato contenuto di grassi devono venire trattati con etere di petrolio (3.12) prima della macinazione.

5.2. Determinazione degli amminoacidi liberi in mangimi e premiscele
Pesare con una precisione di 0,2 mg una quantità appropriata (1-5 g) del campione preparato (5.1) in una beuta e aggiungere 100,0 ml di miscela di estrazione (3.21). Agitare la miscela per 60 minuti con un agitatore meccanico o magnetico (4.8). Lasciar depositare il sedimento e pipettare 10,0 ml della soluzione surnatante in un becher da 100 ml.
Aggiungere 5,0 ml di soluzione di acido solfosalicilico (3.22) sotto agitazione e continuare l'agitazione con l'agitatore magnetico per 5 minuti. Filtrare o centrifugare il surnatante per rimuovere eventuali precipitati. Introdurre 10,0 ml della soluzione risultante in un becher da 100 ml e portare il pH a 2,20 con una soluzione di idrossido di sodio (3.18), trasferire in un matraccio tarato di volume appropriato utilizzando il tampone citrato (3.24) e portare a volume con la soluzione tampone (3.24).
Se si usa uno standard interno, aggiungere 1,00 ml di standard interno (3.27.3) ogni 100 ml di soluzione finale e portare a volume con la soluzione tampone (3.24).
Procedere alla fase della cromatografia secondo quanto indicato al punto 5.4.
Se gli estratti non vengono cromatografati lo stesso giorno, conservare a temperatura inferiore a 5°C.

5.3. Determinazione degli amminoacidi totali

5.3.1. Ossidazione

Pesare, con una precisione di 0,2 mg, da 0,1 a 1 g del campione preparato (5.1) in:

- un pallone a fondo rotondo da 100 ml (4.1) per l'idrolisi in sistema aperto (5.3.2.3) o,
- un pallone a fondo rotondo da 250 ml (4.1) se è richiesta una bassa concentrazione di sodio (5.3.3.1) o,
- un flacone da 100 ml dotato di tappo a vite (4.2) per l'idrolisi in sistema chiuso (5.3.2.4).

La porzione di campione pesata dovrebbe avere un contenuto d'azoto di circa 10 mg e un contenuto di umidità non superiore a 100 mg.

Introdurre il pallone/flacone in un bagno di acqua e ghiaccio e raffreddare a 0°C, aggiungere 5 ml di miscela di ossidazione (3.23) e miscelare con una spatola di vetro con un estremità ricurva. Sigillare il pallone/flacone contenente la spatola con una pellicola impermeabile all'aria, introdurre il bagno di acqua e ghiaccio contenente il contenitore sigillato in un frigorifero a 0°C e lasciarvelo per 16 ore. Dopo 16 ore togliere dal frigorifero e decomporre l'eccesso di reagente di ossidazione mediante l'aggiunta di 0,84 g di disolfito di sodio (3.4).

Procedere secondo il punto 5.3.2.1.

5.3.2. Idrolisi

5.3.2.1. Idrolisi dei campioni ossidati

Aggiungere al campione ossidato, preparato secondo il punto 5.3.1, 25 ml di miscela di idrolisi (3.20) avendo cura di risciacquare eventuali residui di campione che aderiscono alle pareti del recipiente e alle spatola. Procedere come indicato al punto 5.3.2.3 o 5.3.2.4, a seconda del metodo di idrolisi utilizzato.

5.3.2.2. Idrolisi dei campioni non ossidati

Pesare in un pallone a fondo rotondo da 100 ml o 250 ml (4.1) o in un flacone da 100 ml con tappo a vite (4.2) (precisione di 0,2 mg) una quantità da 0,1 a 1 g del campione preparato (5.1). La porzione di campione pesata deve avere un contenuto di azoto di circa 10 mg. Aggiungere con cautela 25 ml di miscela di idrolisi (3.20) e miscelare con il campione. Procedere secondo il punto 5.3.2.3 o 5.3.2.4.

5.3.2.3. Idrolisi, sistema aperto

Aggiungere 3 palline di vetro alla miscela (preparata secondo il punto 5.3.2.1 o 5.3.2.2) contenuta nel pallone e far bollire a ricadere per 23 ore a ebollizione continua. Al completamento dell'idrolisi, risciacquare il refrigerante con 5 ml di tampone citrato (3.24). Togliere il pallone e raffreddarlo in un bagno di ghiaccio. Procedere secondo il punto 5.3.3.

5.3.2.4. Idrolisi, sistema chiuso

Introdurre il flacone contenente la miscela, preparata secondo il punto 5.3.2.1 o 5.3.2.2, in un forno (.43) a 110°C. Durante la prima ora, allo scopo di evitare un accumulo di pressione in conseguenza dello sviluppo di sostanze gassose e di evitare un'esplosione, porre il tappo a vite sopra al recipiente senza chiuderlo. Dopo 1 ora, chiudere il recipiente con il tappo e lasciarlo nel forno (43) per 23 ore. Al completamente dell'idrolisi, togliere il flacone dal forno, aprire con cautela il tappo del flacone e introdurre il flacone in un bagno di acqua e ghiaccio. Lasciar raffreddare.

Secondo la procedura usata per la regolazione del pH (5.3.3), trasferire quantitativamente il contenuto del flacone in un becher da 250 ml o in un pallone a fondo tondo da 250 ml utilizzando tampone citrato (3.24).

Procedere secondo il punto 5.3.3.

5.3.3. Aggiustamento del pH

Procedere, secondo il punto 5.3.3.1 o 5.3.3.2, all'aggiustamento del pH in base alla tolleranza al sodio dell'analizzatore di amminoacidi (4.9).

5.3.3.1. Per sistemi cromatografici (4.9) che richiedono bassa concentrazione di sodio

Quando si impiegano analizzatori di amminoacidi che richiedono una bassa concentrazione di sodio (quando il volume dell'acido deve venire ridotto), è consigliabile utilizzare una soluzione di standard interno (3.27.3).

In questo caso aggiungere 2 ml della soluzione di standard interno 3.273 all'idrolizzato prima o dopo l'evaporazione.

Aggiungere 2 gocce di 1-ottanolo (3.15) all'idrolizzato ottenuto secondo il punto 5.3.2.3 o 5.3.2.4.

Utilizzando un evaporatore rotante (4.7), ridurre il volume a 5-10 ml sotto vuoto a 40°C. Se il volume viene ridotto accidentalmente a meno di 5 ml, scartare l'idrolizzato e ricominciare l'analisi.

Portare il pH a 2,20 con soluzione di idrossido di sodio (3.18) e procedere secondo il punto 5.3.4.

5.3.3.2. Per tutti gli altri analizzatori di amminoacidi (4.9)

Neutralizzare parzialmente gli idrolizzati ottenuti secondo il punto 5.3.2.3 o 5.3.2.4 aggiungendovi con cautela, sotto agitazione, 17 ml di soluzione di idrossido di sodio (3.17), facendo attenzione che la temperatura rimanga al di sotto di 40°C.

Portare il pH a 2,20 a temperatura ambiente utilizzando le soluzioni di idrossido di sodio (3.17) e (3.18). Procedere secondo il punto 5.3.4.

5.3.4. Soluzione campione per la cromatografia

Trasferire quantitativamente l'idrolizzato portato a pH 2,20 (5.3.3.1 o 5.33.2) con tampone citrato (3.24) in un matraccio tarato da 200 ml e portare a volume con tampone (3.24).

Se non è stato già utilizzato uno standard interno, aggiungere 2,0 ml dello standard interno (3.27.3) e portare a volume con tampone citrato (3.24). Miscelare accuratamente.
Procedere alla fase della cromatografia (5.4).
Se le soluzioni campione non vengono cromatografate nello stesso giorno, conservarle a temperatura inferiore a 5°C.

5.4. Cromatografia

Prima della cromatografia, portare l'estratto (5.2) o l'idrolizzato (5.3.4) a temperatura ambiente. Agitare la miscela e filtrarne una quantità opportuna attraverso un filtro a membrana da 0,2 µm (4.5). La soluzione limpida risultante viene sottoposta a cromatografia di scambio ionico utilizzando un analizzatore di amminoacidi (4.9).
L'iniezione può venire eseguita manualmente o automaticamente. E' importante iniettare sempre la stessa quantità ± 0,5% di soluzione nella colonna per l'analisi degli standard e dei campioni, salvo quando si usa uno standard interno, e che i rapporti sodio/amminoacidi nello standard e nelle soluzioni campione siano il più possibile simili.
La frequenza delle corse di calibrazione dipende dalla stabilità del reattivo alla ninidrina e del sistema analitico in generale. Lo standard o il campione viene diluito con tampone citrato (3.24) in misura tale che l'area del picco dello standard sia compresa tra il 30 e il 200% dell'area del picco degli amminoacidi del campione.
La cromatografia degli amminoacidi varierà leggermente secondo il tipo di analizzatore impiegato e la resina usata. l sistema scelto deve essere in grado di separare gli amminoacidi uno dall'altro e dalle altre sostanze reattive alla ninidrina. Nel campo di lavoro, il sistema cromatografico deve dare una risposta lineare alle variazioni delle quantità di amminoacidi introdotti in colonna.
Durante la fase di cromatografia, quando si analizza una soluzione equimolare (degli amminoacidi sottoposti a determinazione), si devono ottenere i rapporti di altezzà valle/picco citati più avanti. La soluzione equimolare deve contenere almeno il 30% del carico massimo di ciascun amminoacido che può venire determinato con precisione con il sistema di analisi degli amminoacidi (4.9).
Per la separazione treonina-serina, il rapporto di altezza valle/picco del più basso dei due amminoacidi che si sovrappongono sul cromatogramma non deve superare 2/10. [se la determinazione viene effettuata solo su cist(e)ina, metionina, treonina e lisina, una insufficiente separazione di picchi adiacenti influirà sfavorevolmente sulla determinazione]. Per tutti gli altri amminoacidi la separazione deve essere maggiore di 1/10.
Il sistema deve poter separare la lisina da «artefatti di lisina» e dall'ornitina.

6. *Calcolo dei risultati*

Determinare le aree dei picchi del campione e dello standard per ogni singolo amminoacido e calcolare la quantità in g di amminoacido per kg di campione secondo la formula:

$$\frac{A \times E \times PM \times F}{B \times P \times 1.000} = g\ di\ amminoacido\ per\ kg\ di\ campione$$

Se si usa uno standard interno moltiplicare per D/C.

A = area del picco dell'idrolizzato o dell'estratto
B = area del picco della soluzione standard di calibrazione
C = area del picco dello standard interno nell'idrolizzato e nell'estratto
D = area del picco dello standard interno, soluzione standard di taratura
PM = peso molecolare
E = concentrazione dello standard in μmol/ml
P = peso del campione (g) (corretto al peso originale se essiccato o sgrassato)
F = ml totali di idrolizzato (53.4) o ml del volume di diluizione totale calcolati dell'estratto (6.1).

La cistina e la cisteina vengono ambedue determinate come acido cisteico in idrolizzati di campione ossidato, ma vengono calcolate come cistina ($C_6H_{12}N_2O_4S_2$, PM 240,30) utilizzando un peso molecolare di 120,15 (= 0,5 × 240,30).
La metionina viene determinata come metionina sulfone negli idrolizzati del campione ossidato, ma viene calcolata come metionina utilizzando il peso molecolare PM = 149,21 della metionina.
La metionina libera aggiunta viene determinata dopo estrazione come metionina e per il calcolo si usa lo stesso valore di PM.

6.1. Il volume di diluizione totale degli estratti (F) per la determinazione degli amminoacidi liberi (5.2) viene calcolato come segue:

$$F = 100\ ml \times \frac{(10\ ml + 5\ ml)}{10\ ml} \times \frac{V\ ml}{10\ ml}$$

V = volume dell'estratto finale

7. *Valutazione del metodo*

Il metodo è stato testato mediante confronto internazionale tra laboratori nel 1990 utilizzando quattro mangimi differenti (mangime composto per maiali, mangime composto per polli, concentrato di proteine, premiscela). Le medie e le deviazioni standard ottenute dopo eliminazione dei risultati anomali sono presentati nella seguente tabella:

Medie in g/kg

Materiale di riferimento	Amminoacido			
	Treonina	Cist(e)ina	Metionina	Lisina
Mangime composto per maiali	6,94 n = 15	3,01 n = 17	3,27 n = 17	9,55 n = 13
Mangime composto per polli	9,31 n = 16	3,92 n = 18	5,08 n = 18	13,93 n = 16
Concentrato di proteine	22,32 n = 16	5,06 n = 17	12,01 n = 17	47,74 n = 15
Premiscela	58,42 n = 16	---	90,21 n = 16	98,03 n = 16

n = Numero dei laboratori partecipanti.

7.1. Ripetibilità

Valori di ripetibilità per gli amminoacidi testati. La ripetibilità (espressa come «deviazione standard entro i laboratori») del confronto entro laboratori è presentata nelle seguenti tabelle:

Deviazione standard entro laboratori (S_r) in g/kg

Materiale di riferimento	Amminoacido			
	Treonina	Cist(e)ina	Metionina	Lisina
Mangime composto per maiali	0,13 n = 15	0,10 n = 17	0,11 n = 17	0,26 n = 13
Mangime composto per polli	0,20 n = 16	0,11 n = 18	0,16 n = 18	0,28 n = 16
Concentrato di proteine	0,48 n = 16	0,13 n = 17	0,27 n = 17	0,99 n = 15
Premiscela	1,30 n = 16	---	2,19 n = 16	2,06 n = 16

n = Numero dei laboratori partecipanti.

Coefficiente di variabilità (%) per la deviazione standard entro laboratori (S_r)

Materiale di riferimento	Amminoacido			
	Treonina	Cist(e)ina	Metionina	Lisina
Mangime composto per maiali	1,9 n = 15	3,3 n = 17	3,4 n = 17	2,8 n = 13
Mangime composto per polli	2,1 n = 16	2,8 n = 18	3,1 n = 18	2,1 n = 16
Concentrato di proteine	2,7 n = 16	2,6 n = 17	2,2 n = 17	2,4 n = 15
Premiscela	2,2 n = 16	---	2,4 n = 16	2,1 n = 16

n = Numero dei laboratori partecipanti.

7.2. Riproducibilità

I risultati della deviazione standard tra laboratori ottenuti mediante la comparazione interlaboratori suddetta sono presentati nella seguente tabella:

Deviazione standard tra laboratori (S_R) in g/kg

Materiale di riferimento	Amminoacido			
	Treonina	Cist(e)ina	Metionina	Lisina
Mangime composto per maiali	0,28 n = 15	0,30 n = 17	0,23 n = 17	0,30 n = 13
Mangime composto per polli	0,48 n = 16	0,34 n = 18	0,55 n = 18	0,75 n = 16
Concentrato di proteine	0,85 n = 16	0,62 n = 17	1,57 n = 17	1,24 n = 15
Premiscela	2,49 n = 16	---	6,20 n = 16	6,62 n = 16

n = Numero dei laboratori partecipanti.

Coefficiente di variabilità (%) per la deviazione standard tra laboratori (S_R)

Materiale di riferimento	Amminoacido			
	Treonina	Cist(e)ina	Metionina	Lisina
Mangime composto per maiali	4,1 n = 15	9,9 n = 17	7,0 n = 17	3,2 n = 13
Mangime composto per polli	5,2 n = 16	8,8 n = 18	10,9 n = 18	5,4 n = 16
Concentrato di proteine	3,8 n = 16	12,3 n = 17	13,0 n = 17	3,0 n = 15
Premiscela	4,3 n = 16	---	6,9 n = 16	6,7 n = 16

n = Numero dei laboratori partecipanti.

8. *Utilizzazione di materiali di riferimento*

La corretta applicazione del metodo può venire verificata effettuando misure multiple su materiali di riferimento certificati. Si raccomanda di effettuare la calibrazione con una soluzione standard certificata di amminoacidi.

9. *Osservazioni*

9.1. A causa delle differenze tra gli analizzatori di amminoacidi, le concentrazioni finali delle soluzioni di taratura di amminoacidi standard (vedi 3.27.4 e 3.27.5) e dell'idrolizzato (vedi 5.3.4) devono essere considerate valori indicativi.

Per tutti gli amminoacidi deve essere testato il «range» della risposta lineare dell'apparecchiatura.

La soluzione standard viene diluita con tampone al citrato per ottenere le aree dei picchi al centro del «range».

9.2. Se si fa uso di apparecchi di cromatografia liquida ad alta prestazione per analizzare gli idrolizzati, le condizioni sperimentali devono essere ottimizzate secondo le raccomandazioni del fabbricante.

9.3. Con l'applicazione del metodo a mangimi contenenti cloruro in misura superiore all'1% (concentrato, alimenti a base di minerali, mangimi integrativi) può risultare una sottostima della metionina ed è necessario un trattamento speciale.

DETERMINAZIONE DI OLI E GRASSI GREGGI

1. *Scopo e campo di applicazione*

Il metodo permette di determinare il contenuto di oli e grassi greggi negli alimenti per gli animali. Esso non riguarda l'analisi dei semi e dei frutti oleosi descritta nel regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966.
Dei due procedimenti sotto descritti, dovrà essere applicato il primo o il secondo in funzione della natura e della composizione dell'alimento, nonché del motivo per cui si esegue l'analisi.

1.1. Procedimento A - Oli e grassi greggi estraibili direttamente
Il metodo è applicabile a materie prime per mangimi di origine vegetale, fatta eccezione per quelli di cui al procedimento B.

1.2. Procedimento B - Oli e grassi greggi totali
Il metodo è applicabile a materie prime per mangimi di origine animale e a tutti gli alimenti composti. Esso deve essere usato per tutte le materie prime per mangimi di origine vegetale dalle quali gli oli e i grassi non possono essere completamente estratti senza idrolisi preliminare, ad esempio i glutini, i lieviti, le proteine di patata e i prodotti che sono stati sottoposti a procedimenti quali l'estrusione, la fioccatura ed il riscaldamento.

1.3. Interpretazione dei risultati
Se il valore ottenuto con il procedimento B è più elevato di quello ottenuto con il procedimento A, si considera corretto il risultato ottenuto con il procedimento B.

2. *Principio*

2.1. Procedimento A
Il campione è estratto con etere di petrolio. Il solvente viene eliminato ed il residuo viene essiccato e pesato.

2.2. Procedimento B
Il campione è trattato a caldo con acido cloridrico. La miscela viene raffreddata e filtrata. Dopo essere stato lavato ed essiccato, il residuo è sottoposto all'analisi secondo il procedimento A.

3. *Reattivi*

3.1. Etere di petrolio, con punto di ebollizione compreso fra 40°C e 60°C. L'indice di bromo deve essere inferiore a 1 ed il residuo all'evaporazione inferiore a 2 mg/100 ml;
3.2. Solfato di sodio, anidro;
3.3. Acido cloridrico 3 M;
3.4. Coadiuvante di filtrazione, per esempio farina fossile, Hyflo-supercel.

4. *Apparecchiatura*

4.1. Estrattore. Se l'apparecchio è munito di un sifone (apparecchio di Soxhlet), la portata del riflusso deve essere regolata in modo da ottenere almeno 10 cicli l'ora. Se si tratta di un apparecchio senza sifone, il liquido deve rifluire in quantità pari a circa 10 ml al minuto;

4.2. Ditali da estrazione, esenti da sostanze solubili nell'etere di petrolio, la cui porosità sia compatibile con le esigenze di cui al punto 4.1;

4.3. Stufa per essiccazione nel vuoto a 75°C ± 3°C o a pressione atmosferica a 100°C ± 3°C.

5. *Modo di operare*

5.1. Procedimento A (punto 8.1)
Pesare, con l'approssimazione di 1 mg, 5 g del campione; introdurli in un ditale da estrazione (4.2) e coprire con un tampone di cotone sgrassato.
Porre il ditale in un estrattore (4.1) ed estrarre per 6 ore con etere di petrolio (3.1). Raccogliere l'estratto in un pallone essiccato, contenente qualche granello di pietra pomice ([1]), e tarato.
Eliminare il solvente per distillazione. Essiccare il residuo introducendo il pallone in una stufa per essiccazione (4.3), lasciandovelo per un'ora e mezza. Lasciar raffreddare in un essiccatore e pesare. Essiccare una seconda volta per 30 minuti, onde assicurarsi che il peso della sostanza oleosa o grassa rimanga costante (la perdita di peso tra due pesate successive deve essere inferiore a 1 mg).

5.2. Procedimento B
Pesare, con l'approssimazione di 1 mg, 2,5 g del campione (punto 8.2); introdurli in un becher da 400 ml o in una beuta da 300 ml ed aggiungere 100 ml di acido cloridrico 3 M (3.3) e qualche frammento di pietra pomice. Ricoprire il becher con un vetro da orologio o applicare sulla beuta un refrigerante a ricadere. Portare la miscela a lenta ebollizione su piccola fiamma o su piastra riscaldante e mantenerla per un'ora. Evitare che la sostanza aderisca alle pareti del recipiente.
Raffreddare ed aggiungere una quantità sufficiente di un coadiuvante di filtrazione (3.4) per evitare qualsiasi perdita di sostanza grassa durante la filtrazione stessa. Filtrare su un doppio filtro di carta bagnato, esente da materie grasse. Lavare il residuo con acqua fredda fino a reazione neutra del filtrato. Verificare che il filtrato non contenga sostanza grasse. La presenza di queste nel filtrato indica che, prima dell'idrolisi, deve essere effettuata un'estrazione del campione con etere di petrolio, secondo il procedimento A.
Porre il doppio filtro con il residuo su un vetro da orologio ed essiccare per un'ora e mezza nella stufa a 100°C ± 3°C.
Introdurre il doppio filtro con il residuo secco in un ditale da estrazione (4.2) e coprire con un tampone di cotone sgrassato. Porre il ditale in un estrattore (4.1) e proseguire come indicato al punto 5.1, secondo e terzo paragrafo.

---

[1] Sostituire i frammenti di pietra con alcune palline di vetro, quando si debbano eseguire ulteriori esami qualitativi sulla sostanza oleosa o grassa.

6. *Calcolo dei risultati*

Esprimere il risultato della pesata in parti per cento del campione.

7. *Ripetibilità*

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele effettuate sullo stesso campione dallo stesso analista non deve essere superiore a:

- 0,2%, in valore assoluto, per i contenuti in materie oleose e grasse gregge inferiori a 5
- 4,0% del risultato più elevato, per i contenuti compresi fra 5% e 10%
- 0,4%, in valore assoluto, per i contenuti superiori a 10%.

8. *Osservazioni*

8.1. Per i prodotti ad elevato tenore in sostanze oleose e grasse, difficili da macinare o non appropriati per il prelevamento di una piccola quantità omogenea, procedere come segue:
pesare, con l'approssimazione di 1 mg, 20 g di campione e mescolarli con 10 g o più di solfato di sodio anidro (3.2). Procedere all'estrazione con etere di petrolio (3.1) come indicato al punto 5.1. Portare l'estratto ottenuto al volume di 500 ml con etere di petrolio (3.1) e mescolare. Introdurre 50 ml della soluzione in un palloncino essiccato, contenente qualche frammento di pietra pomice ([1]), e tarato. Eliminare il solvente per distillazione, essiccare e proseguire come indicato al punto 5.1, ultimo paragrafo.
Eliminare il solvente dal residuo dell'estrazione che si trova nel ditale, macinare il residuo alla finezza di 1 mm, porlo nuovamente nel ditale (non aggiungere solfato di sodio) e proseguire come indicato al punto 5.1, secondo e terzo paragrafo.
Il contenuto in materie oleose e grasse gregge in parti per cento del campione è dato dalla formula:

$$(10a + b) \times 5$$

nella quale
a = massa, in grammi, del residuo della prima estrazione (parte aliquota dell'estratto)
b = massa, in grammi, del residuo della seconda estrazione.

8.2. La quantità di sostanza sottoposta all'analisi nel caso di prodotti poveri di materie oleose e grasse può essere portata a 5 g.

8.3. Gli alimenti per animali domestici, contenenti un elevato tenore di acqua, possono rendere necessaria l'aggiunta di solfato di sodio anidro prima dell'idrolisi e dell'estrazione ai sensi del procedimento B.

[1] Sostituire i frammenti di pietra con alcune palline di vetro, quando si debbano eseguire ulteriori esami qualitativi sulla sostanza oleosa o grassa.

8.4. Nel procedimento descritto al punto 5.2 può essere preferibile usare acqua calda, invece che fredda, per lavare il residuo dopo la filtrazione.

8.5. Per alcuni mangimi il tempo di essiccazione di 1,5 h deve essere prolungato; va tuttavia evitata una essiccazione eccessiva, che potrebbe portare a risultati insoddisfacenti. E' possibile usare altresì un forno a microonde.

8.6. Se il tenore di sostanza oleosa o grassa è superiore al 15%, nel procedimento A si raccomanda di effettuare una estrazione preliminare prima dell'idrolisi e nel procedimento B una riestrazione. Ciò può dipendere in parte dalla natura del mangime e da quella della sostanza oleosa o grassa contenuta nel mangime stesso.

DOSAGGIO DELL'OLAQUINDOX

2-[N-2'-(idrossietil) carbamoil]-3-metilchinoxalin-N[1],N[4]-biossido

1. *Scopo e campo d'applicazione*

Il presente metodo serve per la determinazione dell'olaquindox nei mangimi. Il limite inferiore di dosaggio è di 5 mg/kg.

2. *Principio*

Il campione viene estratto con una miscela acqua/metanolo. Il tenore di olaquindox viene determinato mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) in fase inversa, usando un rivelatore UV.

3. *Reattivi*

3.1. Metanolo;
3.2. Metanolo di qualità HPLC;
3.3. Acqua di qualità HPLC;
3.4. Fase mobile per HPLC:
miscela acqua (3.3)-metanolo (3.2), 900 + 100 (V + V);
3.5. Sostanza standard: olaquindox puro: 2-[N-2'-(idrossietil)carbamoil]-3-metilchinoxalin-N[1],N[4]-biossido, E 851;

3.5.1. Soluzione standard madre di olaquindox, 250 μg/ml:
pesare con l'approssimazione di 0,1 mg 50 mg di olaquindox (3.5) in un matraccio tarato da 200 ml ed aggiungere circa 190 ml di acqua. Immergere quindi il matraccio per 20 minuti in un bagno ultrasonico (4.1). Dopo il trattamento ultrasonico, portare la soluzione a temperatura ambiente, portare il contenuto a volume con acqua e agitare. Avvolgere il matraccio in un foglio di alluminio e conservare in frigorifero. La soluzione va preparata di fresco ogni mese;

3.5.2. Soluzioni standard media di olaquindox, 25 μg/ml:
trasferire 10,0 ml] di soluzione standard madre (3.5.1) in un matraccio tarato da 100 ml, portare a volume con la fase mobile (3.4) ed agitare. Avvolgere il matraccio in un foglio di alluminio e conservare in frigorifero. La soluzione va preparata di fresco quotidianamente;

3.5.3. Soluzioni di taratura:
in una serie di matracci graduati da 50 ml trasferire 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 15,0 e 20,0 ml di soluzione standard intermedia (3.5.2). Portare a volume con la fase mobile (3.4) ed agitare. Avvolgere i matracci in fogli di alluminio. Queste soluzioni corrispondono rispettivamente a 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10,0 μg di olaquindox e vanno rinnovate ogni giorno.

4. *Apparecchiatura*

4.1. Bagno ultrasonico;

4.2. Agitatore meccanico;

4.3. Apparecchiatura HPLC a rivelatore UV, a lunghezza d'onda variabile, oppure rivelatore a serie diodi;

4.3.1. Colonna per cromatografia liquida, 250 mm × 4 mm, C 18, con riempimento da 10 μm o equivalente.

4.4. Filtri a membrana 0,45 μm.

5. *Modo di operare*

N.B. - L'olaquindox è fotosensibile. Effettuare tutte le operazioni in luce soffusa, oppure usare vetreria scura.

5.1. Generalità

5.1.1. Analizzare un mangime testimone, onde verificare l'assenza di olaquindox o di sostanze che possano interferire.

5.1.2. Deve essere effettuata una prova di recupero analizzando il mangime testimone al quale è stato addizionato un certo quantitativo di olaquindox analogo a quello presente nel campione. Per ottenere una concentrazione di 50 mg/kg, trasferire 10,0 ml della soluzione madre standard (3.5.1) in una beuta da 250 ml e concentrare la soluzione mediante evaporazione a circa 0,5 ml. Aggiungere 50 g del mangime testimone, miscelare accuratamente e lasciar riposare per 10 minuti agitando nuovamente parecchie volte prima di procedere all'estrazione.

N.B. - Il mangime testimone deve essere di tipo analogo a quello del campione e in esso non dev'essere presente olaquindox.

5.2. Estrazione
Pesare con l'approssimazione di 0,01 g 50 g circa del campione. Trasferire in una beuta da 1000 ml, aggiungere 100 ml di metanolo (3.1) e immergere per 5 minuti la beuta in un bagno ultrasonico (4.1). Aggiungere 410 ml di acqua e lasciare nel bagno ultrasonico altri 15 minuti. Togliere la beuta dal bagno ultrasonico, agitare per 30 minuti mediante l'agitatore (4.2) e filtrare attraverso un filtro a pieghe. Trasferire 10,0 ml del filtrato in un matraccio tarato da 20 ml, portare a volume con acqua e agitare. Un'aliquota viene filtrata attraverso un filtro a membrana (4.4). (cfr. osservazione al paragrafo 9). Procedere al dosaggio HPLC (5.3).

5.3. Dosaggio HPLC

5.3.1. Parametri
Le seguenti condizioni vengono proposte a titolo di orientamento; è possibile operare in condizioni diverse, purché diano risultati equivalenti.

Colonna analitica (4.3.1.)

Fase mobile (3.4):	miscela di acqua (3.3) e di metanolo (3.2), 900 + 100 (V + V)
Flusso:	1,5-2 ml/min.
Lunghezza d'onda di rivelazione:	380 nm
Volume di iniezione:	20 µl-100 µl

Verificare la stabilità del sistema cromatografico iniettando più volte la soluzione di taratura (3.5.3) contenente 2,5 µg/ml fino ad ottenimento di altezze dei picchi e di tempi di ritenzione costanti.

5.3.2. Curva di taratura
Iniettare ciascuna soluzione di taratura (3.5.3) parecchie volte e determinare le altezze (superfici) medie dei picchi per ciascuna concentrazione. Tracciare una curva di taratura indicando le altezze (superfici) medie dei picchi delle soluzioni di taratura sulle ordinate e le concentrazioni corrispondenti in mg/ml nelle ascisse.

5.3.3. Soluzione del campione
Iniettare l'estratto del campione (5.2) parecchie volte usando lo stesso volume di quello preso per le soluzioni di taratura e determinare l'altezza media del picco (superficie) dei picchi di olaquindox.

6. *Calcolo dei risultati*

Partendo dall'altezza (superficie) media dei picchi di olaquindox della soluzione del campione, determinare la concentrazione di tale soluzione in mg/ml rispetto alla curva di taratura (5.3.2).
Il tenore t di olaquindox, espresso in mg/kg del campione, è dato dalla seguente formula:

$$t = \frac{c \times 1000}{m}$$

in cui:
c = concentrazione di olaquindox nell'estratto del campione (5.2) espresso in µg/ml
m = massa della sostanza da analizzare in g.

7. *Convalida dei risultati*

7.1. Identità
L'identità dell'analita può essere confermata mediante co-cromatografia oppure mediante un rivelatore a serie di diodi che permette di confrontare gli spettri dell'estratto del campione (5.2) e della soluzione di taratura (3.5.3) contenente 5,0 µg/ml.

7.1.1. Co-cromatografia
A un estratto del campione (5.2) viene aggiunto un quantitativo adeguato della soluzione di taratura (3.5.3). Il quantitativo di olaquindox aggiunto

deve essere analogo a quello di olaquindox rilevato nell'estratto del campione.
Soltanto l'altezza del picco dell'olaquindox deve essere aumentata tenendo conto del quantitativo aggiunto e della diluizione dell'estratto. L'ampiezza del picco a mezza altezza deve essere situata approssimativamente al ± 10% dell'ampiezza iniziale del picco dell'olaquindox dell'estratto del campione iniziale.

7.1.2. Rivelazione mediante serie di diodi
I risultati vengono valutati secondo i criteri seguenti:

a) La lunghezza d'onda di assorbimento massimo degli spettri del campione e dello standard, registrata alla sommità del picco sul cromatogramma, deve situarsi in un margine determinato dal potere di risoluzione del sistema di rivelazione. Per la rivelazione mediante serie di diodi essa è in genere di ± 2 nm.
b) Tra 220 e 400 nm gli spettri del campione e dello standard registrati alla sommità del picco del cromatogramma non devono essere diversi per le parti dello spettro situate tra il 10% e il 100% dell'assorbanza relativa. Questo criterio è soddisfatto quando sono presenti gli stessi valori massimi e quando in nessun caso lo scarto osservato tra gli spettri supera il 15% della densità ottica dello spettro alla sommità del picco.
c) Tra 220 e 400 nm gli spettri della curva ascendente, dell'apice e della curva discendente del picco prodotti dall'estratto del campione non devono essere diversi gli uni dagli altri per le parti dello spettro situate tra il 10% e il 100% dell'assorbanza relativa. Questo criterio è soddisfatto quando gli stessi massimi sono presenti e quando in tutti i punti osservati la derivazione tra gli spettri non supera il 15% dell'assorbanza dello spettro dell'apice del picco.

Se uno di questi criteri non è soddisfatto, la presenza dell'analita non è confermata.

7.2. Ripetibilità
La differenza tra i risultati di due dosaggi paralleli effettuati sullo stesso campione non deve superare il 15% del risultato superiore per i tenori di olaquindox compresi tra 10 e 200 mg/kg.

7.3. Resa
Per un campione addizionato, la resa deve essere di almeno il 90%.

8. *Risultati di uno studio effettuato in cooperazione tra vari laboratori*

E' stato organizzato uno studio comunitario in cooperazione tra vari laboratori durante il quale quattro campioni di alimenti per suinetti, ivi compreso un alimento testimone, sono stati analizzati da 13 laboratori. I risultati dello studio figurano qui di seguito.

	Campione 1	Campione 2	Campione 3	Campione 4
L	13	10	11	11
n	40	40	44	44
media (mg/kg)	---	14,6	48,0	95,4
S_r (mg/kg)	---	0,82	2,05	6,36
S_R (mg/kg)	---	1,62	4,28	8,42
CV_r (%)	---	5,6	4,3	6,7
CV_R (%)	---	11,1	8,9	8,8
Contenuto nominale (mg/kg)	---	15	50	100
resa (%)	---	97,3	96,0	95,4

L : numero di laboratori
n : numero di valori individuali
S_r : scarto tipo della ripetibilità
S_R : scarto tipo della riproducibilità
CV_r : coefficiente di variazione dello scarto tipo della ripetibilità
CV_R : coefficiente di variazione dello scarto tipo della riproducibilità

9. *Osservazione*

Anche se il metodo non è stato validato per quantità superiori a 100 mg/kg, è possibile ottenere risultati soddisfacenti pesando una quantità di campione più piccola e/o diluendo l'estratto (5.2) fino a raggiungere una concentrazione entro il campo della curva di calibrazione.

99A0904

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Tegula» a r.l., in Teulada.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società cooperativa edilizia «Tegula» a r.l., con sede in Teulada, costituita con rogito notarile del dott. Alessandro Porru in data 30 novembre 1971, repertorio n. 7123, iscritta nel registro delle società al n. 5489 del tribunale di Cagliari, BUSC n. 1906/118561.

Cagliari, 29 dicembre 1998

Il dirigente reggente: CHERCHI

99A0908

DECRETO 11 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Cooptur cooperazione turistica e culturale», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Cooptur cooperazione turistica e culturale», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Maria Grazia Lulli in data 27 novembre 1986, repertorio n. 31040, registro società n. 1261, tribunale di Roma, BUSC n. 29789/225021.

Il presente decreto verrà tasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 gennaio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A0909

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 5 dicembre 1998.

Approvazione del modello di regolazione del serbatoio artificiale di Corongiu. Ente gestore di Cagliari. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa annualmente disponibile. (Ordinanza n. 117).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo lo studio che si allega alla presente ordinanza, trasmesso con nota n. 7394 del 14 luglio 1998, relativo tra l'altro al seguente serbatoio artificiale: Corongiu;

Atteso che tale studio è stato predisposto con riferimento agli scenari più critici individuati nella serie storica di dati di deflusso relativamente a tale bacino e che, sono stati determinati i volumi annui di risorsa idrica erogabile dallo stesso bacino;

Atteso che, sulla base di tale studio, i quantitativi complessivamente erogabili dal bacino di Bidighinzu per tutti i comparti di utenza (civile, agricola ed industriale), sul presupposto di preservare, alla fine del triennio, una scorta minima di risorsa idrica pari ad un anno di fabbisogno idropotabile, sono stati definiti in un volume massimo pari a 3,9 Mm^3/anno netti;

Considerato che la commissione scientifica di supporto al commissario governativo di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 nella seduta del 14 luglio, ha preso atto dello studio in argomento predisposto dall'Eaf;

Vista l'ordinanza n. 113 del 5 dicembre 1998, con la quale è stato approvato lo studio relativo alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna tra i quali figura il serbatoi di Corongiu;

Ordina:

1. È approvato il modello di regolazione delle risorse idriche disponibili nel serbatoi artificiale di Corongiu - Volume annuo erogabile: 3,9 Mm^3;

2. Il comune di Cagliari, ente gestore del bacino in argomento, è autorizzato a programmare i volumi di risorsa idrica, di cui alle premesse, nel rispetto dei quantitativi annualmente erogabili, definiti nel predetto volume massimo pari a 3,9 Mm^3.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di dare immediata attuazione alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 5 dicembre 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

99A0936

ORDINANZA 28 dicembre 1998.

Modifica del programma di interventi commissariali destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: quinto stralcio operativo. (Ordinanza n. 128).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vita l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, comissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, con il compito di coadiuvare, sotto il profilo tecnico-scientifico, il commissario delegato;

Atteso che, ai fini dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il commissario governativo è stato delegato a definire un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che il commissario governativo, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed il Comitato interministeriale per la program-

mazione economica, per la prevista informativa, comprensivo degli interventi da finanziare con i fondi di cui all'art. 6 dell'ordinanza stessa e recante l'individuazione di altri interventi, finanziati con i fondi diversi, ritenuti complementari, per finalità, con le opere di programmazione commissariale;

Atteso che con ordinanza n. 25 del 30 dicembre 1995, del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, è stato reso operativo il «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: primo stralcio operativo» recante, tra l'altro, l'elencazione degli interventi da realizzare, le relative fonti di finanziamento, le schede descrittive degli interventi stessi con le relative specifiche di realizzazione, nonché l'individuazione di procedure attuative;

Atteso che con ordinanza n. 42 del 20 maggio 1996, del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, è stato reso operativo il «Programma di opere commissariali e di interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna (anno 1995): secondo stralcio operativo»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 1996, che autorizza la concessione di mutui della Cassa depositi e prestiti entro il limite massimo di 300 miliardi, alla regione Sardegna od ai suoi enti strumentali, per la realizzazione degli interventi programmati dal commissario governativo, e su richiesta di quest'ultimo;

Atteso che con ordinanza n. 52 del 9 agosto 1996, del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, è stato reso operativo il «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: terzo stralcio operativo» recante, tra l'altro, l'individuazione di un primo gruppo di opere da finalizzare con mutui della Cassa depositi e prestiti per complessive lire 165 miliardi;

Atteso che la suddetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443/96 prevede, per la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, per la presentazione di una garanzia da parte della regione Sardegna;

Atteso che con legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, la regione si è attivata con riferimento ad un importo di lire 180 miliardi resi disponibili nel bilancio regionale, esercizio finanziario 1998, nel capitolo 08173-00 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici;

Atteso che la legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, art. 12, secodo comma, prevede che, nelle more della contrazione dei mutui, può procedersi all'utilizzo dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 08173-00;

Atteso che a valere su detto stanziamento sono già in corso di realizzazione opere previste dal programma commissariale;

Atteso che sullo stanziamento predetto sono disponibili risorse non ancora impegnate;

Atteso che con ordinanza n. 111 del 17 novembre 1998 del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, è stato reso operativo il «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: quarto stralcio operativo»;

Atteso altresì, che sul predetto stanziamento di 180 miliardi nel bilancio regionale, esercizio finanziario 1998, iscritto nello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, cap. 08173/00, a seguito degli atti formali di impegno sinora assunti e vigenti, recanti lire 142.975 mil., presenta una residua disponibilità pari a lire 31.975 mil.;

Atteso che, la commissione scientifica di supporto al commissario governativo per l'emergenza idrica nella seduta del 16 luglio 1998, tenutasi preso l'ufficio del commissario governativo, preso atto dell'urgenza di procedere alla realizzazione di interventi che consentano di alleggerire il deficit idrico del sistema idrico del Liscia con apporti dal sistema idrico del Coghinas, in attesa del varo di un intervento di interconnessione tra i due serbatoi, ha suggerito, fra una gamma di opere esaminate, la realizzazione prioritaria dell'«Impianto di potabilizzazione Pedra Maiore - Schema idrico n. 3 - Casteldoria» illustrata, nel corso della seduta stessa, da rappresentanti dell'assessorato regionale dei lavori pubblici e dell'ente sardo acquedotti e fognature;

Vista la nota n. 17405 del 14 dicembre 1998, dell'assessorato regionale dei lavori pubblici con la quale ai fini dell'inserimento, nel programma commissariale, dell'opera predetta, del costo complessivo pari a lire 41.000 milioni viene proposto che a fronte di un finanziamento con i fondi commissariali disponibili sul predetto capitolo 08173/00 per lire 31.975 mil. venga previsto un cofinanziamento con fondi regionali per lire 3.975 mil. sulle disponibilità nel bilancio regionale, esercizio finanziario 1998, stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale dei lavori pubblici n. 08305/01;

Atteso che, in relazione alla disponibilità di risorse, l'intervento in parola può essere realizzato, pertanto, a valere sui fondi messi a disposizione del commissario governativo sullo stato di previsione della spesa dell'assessoraro regionale dei lavori pubblici (capitoli 08173/00 - legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, e legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, e 08305/01, per gli importi sopra indicati);

Atteso che, a termini del disposto di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna provvede ad autorizzare la Cassa depositi e prestiti alla concessione di mutui per la realizzazione di interventi programmati, all'ente incaricato della realizzazione;

Riconosciuta la necessità di integrare, per i motivi sopra indicati, il programma commissariale di interventi per fronteggiare l'emergenza idrica (primo, secondo, terzo e quarto stralcio operativo) con il seguente intervento: «Realizzazione dell'impianto di potabilizzazione di Pedra-Maiore - Schema n. 3 Casteldoria»;

Atteso, pertanto, che deve provvedersi:

1) alla variazione del programma commissariale di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

2) alla formale autorizzazione della concessione di mutui Cassa depositi e prestiti alla regione fino alla concorrenza dell'importo di lire 37.025 mil.;

3) al vincolo, ai sensi dell'art. 6, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, di concerto con la regione, della somma di lire 3.975 mil. disponibile sul capitolo 08305/01 sopra citato;

4) all'individuazione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore degli interventi stessi;

5) all'individuazione dell'ente sardo acquedotti e fognature quale ente attuatore dell'intervento medesimo, su atto di affidamento dell'assesorato dei lavori pubblici;

6) alla qualificazione dei due enti predetti quali strutture commissariali ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 2409/95, art. 5;

7) alla nomina dell'assessore regionale dei lavori pubblici sub-commissario governativo per la realizzazione dell'intervento predetto;

8) alla nomina del presidente dell'ente sardo acquedotti e fognature sub-commissario governativo per l'attuazione dell'intervento stesso;

Ordina:

Art. 1.

Modifica del programma

1. Il programma commissariale di opere ed interventi destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna, come risultante dall'approvazione del primo, secondo, terzo e quarto stralcio operativo dello stesso, per le motivazioni esposte in premessa è integrato, nella tabella *A*, con il seguente intervento:

Nome intervento	Fonte finanziaria	Importo in mil.	ENTI Realizzatore Attuatore
«Realizzazione dell'impianto di potabilizzazione di Pedra-Maiore - Schema n. 3 Casteldoria»	Regione Sardegna	41.000 di cui	Ass.to reg. LL.PP.
	Mutui Cassa DD.PP. e fondi bilancio regionale	37.025 e 3.975	Esaf

Art. 2.

Fonti finanziarie

1. L'opera in argomento verrà realizzata attraverso il ricorso alle sottoelencate due differenti fonti finanziarie:

a) L. 37.025.000.000; bilancio regionale, stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici - capitolo 08173/00 (contrazione mutui da parte della regione autonoma della Sardegna ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996);

b) L. 3.975.000.000: bilancio regionale, stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici - Capitolo n. 08305/01.

Art. 3.

Richiesta di concessione di mutuo alla Cassa depositi e prestiti

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla regione autonoma della Sardegna il mutuo relativo all'intervento di cui alla presente ordinanza: «Realizzazione dell'impianto di potabilizzazione di Pedra-Maiore - Schema n. 3 Casteldoria» sino alla concorrenza dell'importo di L. 37.025.000.000.

2. La regione autonoma della Sardegna assumerà l'impegno di erogare direttamente alla Cassa depositi e prestiti medesima le rate di preammortamento e di ammortamento relativo al mutuo stesso.

3. È comunque fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, art. 12, in ordine all'utilizzo di fonti diverse dall'accensione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti per la copertura dello stanziamento previsto nel capitolo 08173-00 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale dei lavori pubblici.

4. È vincolata, per la realizzazione dell'intervento predetto, la somma di lire 3.975 milioni resa disponibile dalla regione sullo stanziamento esistente sul capitolo 08305/01 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 4.

Individuazione dell'ente realizzatore e dell'ente attuatore

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, l'assessorato regionale dei lavori pubblici è individuato quale ente realizzatore degli interventi predetti e l'Ente sardo acquedotti e fognature, su apposito atto di affidamento dell'assessorato dei lavori pubblici, che disciplinerà tutte le condizioni dell'affidamento, è individuato quale ente attuatore dell'intervento stesso.

Art. 5.

Sub-commissari per la realizzazione e per l'attuazione delle opere

1. L'assessore regionale dei lavori pubblici ed il Presidente dell'Ente sardo acquedotti e fognature, sono nominati, rispettivamente, sub-commissari governativi per la realizzazione e per l'attuazione dell'intervento in parola.

2. L'assessorato regionale dei lavori pubblici e l'Ente sardo acquedotti e fognature sono tenuti a fornire regolarmente al commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, tutte le informazioni necessarie per il costante monitoraggio dell'attuazione dell'intervento medesimo.

Art. 6.

Prescrizioni relative al progetto

1. Il progetto dell'opera «Realizzazione dell'impianto di potabilizzazione di Pedra-Maiore - Schema n. 3 Casteldoria», previo parere del comitato tecnico amministrativo regionale, sarà approvato con ordinanza del commissario governativo ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 2409/95.

Art. 7.

Collaudo

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto della presente ordinanza, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione dei collaudatori, nominato dall'Ente sardo acquedotti e fognature su designazione, sentito l'assessore regionale dei lavori pubblici, del commissario governativo.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni previste dalla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 28 dicembre 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

99A0937

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista lo statuto dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Modena, emanato con decreto rettorale 14 aprile 1994, n. 24;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Vista la nota di indirizzo sull'autonomia didattica delle università, emanata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 giugno 1998, nelle more della disciplina attuativa dell'art. 17, commi 95 e seguenti, della legge n. 127/1997;

Viste le delibere adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 29 luglio 1998, con le quali è stato modificato lo statuto di questo Ateneo per l'istituzione e l'attivazione della facoltà di ingegneria presso la sede di Reggio Emilia e del corso di laurea in «Ingegneria gestionale»;

Visto il decreto rettorale 30 luglio 1998, n. 501, pubblicato sul supplemento ordinario n. 151 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 1998, recante «Modificazioni allo statuto dell'Università»;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata, nella seduta del 4 dicembre 1998, dal consiglio della facoltà di ingegneria della sede di Reggio Emilia;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 16 dicembre 1998;

Vista la delibera adottata dal senato accademico nella seduta del 16 dicembre 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia è ulteriormente modificato come segue:

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLE FACOLTÀ

(Omissis).

Capo VIII

FACOLTÀ DI INGEGNERIA
(sede di Reggio Emilia)

(Omissis).

CORSO DI LAUREA IN «INGEGNERIA GESTIONALE»

(Omissis).

Art. 17 (*Esame di laurea*). — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito gli insegnamenti scelti nel rispetto di quanto previsto nel piano degli studi e superato i relativi esami per un numero di annualità non inferiore a ventotto.

Modena, 21 dicembre 1998

Il rettore: CIPOLLI

99A0939

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 21 febbraio 1994, recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in chimica;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università riguardanti, l'istituzione del dipoma universitario in «Chimica» e la trasformazione della scuola diretta a fini speciali per «Tecnici in biologia del mare», sede di Taranto, in corso di diploma universitario per «Tecnici in misure ambientali», sede di Taranto, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. 1/98, datata 16 giugno 1998: «in attesa degli ulteriori provvedimenti attuativi dell'autonomia didattica, è eccezionalmente autorizzata l'attivazione — con ricerva di successiva verifica e adeguamento in base agli emanandi “decreti di area” — di corsi di nuova istituzione per i quali non sussistano ordinamenti didattici vigenti»;

Vista la delibera del comitato universitario di coordinamento regionale del 29 giugno 1996 in relazione al piano di sviluppo triennale del 1994-96;

Visto il parere del comitato universitario di coordinamento regionale del 21 febbraio 1998 favorevole alla istituzione del corso di diploma universitario in «Chimica» - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel titolo XXIII, «Diplomi universitari», dopo l'art. 423 sono inseriti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo art. 424 relativo al diploma universitario in chimica, ed il nuovo art. 425 relativo al diploma universitario di tecnico di misure ambientali:

Art. 424 (*Diploma universitario in chimica*). — 1. Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il diploma universitario in chimica.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata alla formazione di esperti in attività applicativo-operative rese sempre più sofisticate dalle nuove tecnologie.

Il corso di diploma è articolato in indirizzi finalizzati allo sviluppo di specifiche professionalità e formerà addetti alla sintesi, caratterizzazione, analisi e produzione di prodotti chimici, in grado di utilizzare, anche con valutazione critica, apparecchiature ed attrezzature scientifiche sofisticato.

In particolare verranno formati tecnici con competenze specifiche nei seguenti settori:

analisi chimica;

analisi e controllo dei prodotti e dei materiali;

sintesi chimica;

controllo della produzione industriale;

controllo dei processi industriali;

analisi chimico-cliniche;

analisi e controllo dei beni culturali ed ambientali;

gestione di impianti pilota;

gestione di impianti industriali.

La durata del corso di diploma è fissata in tre anni.

Al compimento degli studi viene rilasciato il titolo di «diplomato universitario in chimica», indipendentemente dall'indirizzo seguito, che verrà invece menzionato nel certificato di diploma.

2. L'iscrizione al corso è regolata dalle vigenti disposizioni in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio della facoltà in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

3. *(Corsi di laurea e diplomi affini).* — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in chimica, chimica industriale e scienza dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, i consigli delle strutture didattiche riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo facendo riferimento alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tali occasioni i consigli delle strutture didattiche stabiliranno, salvo colloqui integrativi su argomenti specifici e ferma restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso, di norma il terzo, cui lo studente può iscriversi.

4. *(Articolazione del corso di studi).* — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore/anno. Essa è comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati.

Le attività corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle della formazione professionale, possono essere svolte presso qualificati enti pubblici e privati mediante stipula di apposite convenzioni.

5. *(Ordinamento didattico).* — L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insieme di settori disciplinari scientificamente affini, aventi lo scopo di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. L'ordinamento didattico è articolato nella formazione di base, nella formazione professionalizzante e nel tirocinio.

Formazione di base (17 annualità).

Area matematica.

Sono obbligatorie:

una annualità nel settore A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X;

una annualità nel settore A04A.

Area fisica.

Sono obbligatorie:

due annualità nel settore B01A;

una delle due annualità sarà un corso di laboratorio.

Area chimica.

Sono obbligatorie:

tre annualità nel settore C0lA;

tre annualità nel settore C02X;

tre annualità nel settore C03X;

tre annualità nel settore C05X.

Delle tre annualità per ogni settore disciplinare due sono corrispondenti a quelle dell'omologo corso di laurea mentre la terza sarà un corso teorico-pratico specifico per il corso di diploma.

Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare e superare il relativo esame di un corso opzionale, scelto fra quelli attivati nella facoltà presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, I, che potrà servire o per approfondire i contenuti delle aree precedentemente indicate o per affrontare argonteriti non trattati ma che servano ad indirizzare lo studente verso la formazione professionalizzante.

Formazione professionalizzante e tirocinio (5.0 annualità).

La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, dà un orientamento specifico alla formazione dello studente, così da favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. Al fine di aderire in modo flessibile alle necessità del mondo produttivo e della ricerca e dello sviluppo, la formazione professionalizzante è costituita da 5.0 annualità scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, di cui almeno una dedicata alle attività di tirocinio ed una dedicata ad affrontare problemi di organizzazione aziendale e/o di diritto industriale (settori N04X, P02D).

I corsi professionalizzanti possono essere proposti allo studente anche sulla base del lavoro del tirocinio.

6. *(Esame di diploma).* — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame, da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio delle strutture didattiche, consiste nella discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

7. *(Regolamento dei corsi di diploma).* — I consigli delle competenti strutture didattiche determineranno,

con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990.

In particolare sarà indicato il piano di studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare.

Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati), con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la durata di ciascun corso di insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo.

Art. 425 (*Diploma universitario di tecnico di misure ambientali*). — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è istituito il diploma universitario di «Tecnico di misure ambientali», con *curriculum* completo e sede operativa in Taranto.

Il diploma si prefigge di formare tecnici capaci di far rilievi di parametri ambientali ed il trattamento dei dati raccolti.

Il diploma si sviluppa in tre anni, con organizzazione semestrale.

Esso si articola in due indirizzi: un indirizzo relativo alle risorse marine ed un indirizzo relativo alle risorse terrestri ed atmosfera.

I corsi di insegnamento sono organizzati in moduli di 40 ore cadauno. L'attività didattica si concretizza in 40 moduli, di cui 32 obbligatori ed 8 di indirizzo.

La scelta dell'indirizzo va fatta all'atto della iscrizione al terzo anno, con indicazione dei moduli di indirizzo scelti dallo studente.

Il diploma prevede una attività didattica globale di 2000 ore, di cui 1600 in aula o laboratorio e 400 in campo.

Il primo anno di corso comprende 480 ore di lezione in aula (12 moduli suddivisi in due semestri) e 100 ore di attività interdisciplinare in campo.

Il secondo anno comprende 660 ore di lezione in aula o laboratorio (14 moduli suddivisi in due semestri) e 160 ore di attività formativa interdisciplinare in campo.

Tutti i corsi di insegnamento dei tre anni devono comprendere esercitazioni numeriche o pratiche. Di tutti i dati rilevati durante le esercitazioni in campo sarà definita la significatività.

Nei corsi la cui denominazione include la dizione «con laboratorio» il tempo dedicato alle esercitazioni di laboratorio è pari a 0.5 moduli.

Le attività in campo hanno carattere interdisciplinare e devono guidare lo studente alla lettura integrata dei complessi fenomeni e processi che si realizzano nei sistemi naturali

Lo studente può mutuare i moduli del terzo anno dalla lista relativa all'indirizzo cui non è iscritto, richiedendo la autorizzazione al consiglio del diploma.

La frequenza delle lezioni è obbligatoria e deve essere accertata attraverso la raccolta delle firme dei presenti.

Il titolo si consegue con la discussione pubblica dinanzi alla commissione di laurea di una tesi sperimentale su un argomento a scelta dello studente ed inerente alle attività di formazione del *curriculum,* con specifico riferimento al rilievo e trattamento di dati ambientali.

La tesi ha durata biennale e può essere richiesta, ad un docente del diploma, da studenti iscritti al secondo anno che abbiano superato tutti gli esami del primo anno.

Al lavoro di tesi possono essere finalizzate le attività in compo del terzo anno.

Il numero di iscritti è programmato in 40 studenti per anno.

Gli studenti saranno selezionati mediante prova di accesso consistente in una prova scritta con quesiti nelle aree:

matematica, fisica, chimica, biologia, ecologia, scienze della terra.

La titolarietà di due moduli consente una retribuzione annuale.

Piano di studio organizzato per «Aree disciplinari».

Moduli obbligatori.

Area matematica ed informatica:

3 moduli: A02A, A02B, A02D, K05B.

Area fisica:

3 moduli: B01A.

Area chimica:

7 moduli: C03X, C05X, C0lA, C02X.

Area biologica-ecologica-igiene:

15 moduli: E01A, E02A, E03A, E05A, E04A, E02B, E11X, El2X, E22A.

Area economico-giuridica:

2 moduli: P01B, Nl0X.

Area scienze della terra:

2 moduli: D01B.

Indirizzo risorse marine.

Moduli opzionali.

8 moduli a scelta tra le seguenti aree:

Area biologico-ecologica: E05A, E03A, E02A, E04A, E02B, G09D, E01A.

Area chimica: C11X, C01A.

Area scienze della terra: D03A, D04C, D04A.

Indirizzo risorse terrestri ed atmosfera.

Moduli opzionali.

8 moduli a scelta tra le seguenti aree:

Area giuridica: N01X.

Area Chimica: C01A, C02X, C03X, C05X, C11X.

Area scienze della terra: D01C, D02B, D03A, D03C, D04A, D04B, D04C.

Area fisica: B01B, B04X.

Possibile organizzazione degli studi approvata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, sentiti il consiglio della scuola diretta a fini speciali in tecnici di biologia del mare ed il consiglio del corso di laurea in scienze ambientali.

I Anno.	N. moduli
Disciplina.	
Istituzioni di matematiche I (A02A-A02B-A01D)	1
Fisica generale (B01A)	1
Chimica generale inorganica con laboratorio (C03X)	2
Biologia vegetale (E01A)	2
Biologia animale (E02A)	2
Geologia (D01B)	2
Nozioni giuridiche fondamentali (N01X)	1
Economia dell'ambiente (P01B)	1
Totale . . .	12

II Anno.	
Istituzioni di matematiche II (A02A-A02B-A01D)	1
Fisica generale II (B01A)	1
Laboratorio di fisica (B01A)	1
Fondamenti di informatica (K04B)	1
Chimica organica con laboratorio (C05X)	2
Ecologia e fondamenti di ecologia (E03A)	2
Biochimica degli organismi marini (E05A)	1
Genetica (E11X)	1
Fisiologia (E04A)	1
Igiene ambientale (F22A)	1
Laboratorio tec. di biochimica (E05A)	1
Laboratorio di tecniche istologiche e istochimiche (E02B)	1
Totale . . .	14

III Anno	N. moduli
Chimica analitica strumentale (C01A)	1
Laboratorio di chimica analitica strumentale (C01A)	1
Chimica fisica (C02X)	1
Microbiologia con laboratorio (E12X)	2
Ecologia applicata (E03A)	1
Moduli di indirizzo	8
Totale . . .	14

Moduli opzionali di indirizzo:

ogni modulo si completa in 40 ore.

Indirizzo risorse marine:

ecologia applicata (laboratorio di) (E03A);
geofisica ambientale (D04A);
oceanografia biologica (E03A);
oceanografia chimica (C11X);
fondamenti ecologici della pesca e dell'acquacoltura (E03A);
fisiologia degli organismi marini (E04A);
biologia della riproduzione (E02A);
acquacultura (G09D);
anatomia comparata (E02B);
anatomia comparata (E02B);
mineralogia dei sedimenti e dei suoli (D03A);
laboratorio di strumentazione oceanografica (D04C);
biologia delle alghe (laboratorio) (E01A);
analisi degli inquinanti (laboratorio) (C01A).

Indirizzo risorse terrestri e atmosfera:

laboratorio di fisica dell'ambiente (D04C);
recupero e riciclo dei materiali (C11X);
geografia fisica (D02A);
telerilevamento geologico e fotointerpretazione (D01C);
chimica dell'inquinamento (C11X);
idrogeologia applicata (D02B);
bioinorganica(C03X);
geologia applicata alla difesa ambientale (D02B);
bioorganica (C05X);
geochimica ambientale (D03C);
chemiometria (C01A, C02X, C05X);
diritto dell'ambiente (N01X);
prospezioni geofisiche (D04B);
radioattività (B04X);
laboratorio di chimica fisica (C02X) (atmosfera).

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 28 ottobre 1998

Il rettore: COSSU

99A0940

CIRCOLARI

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 2 febbraio 1999, n. **2.**

Raccolto 1999 — P.A.C. Seminativi - Modalità di compilazione e presentazione delle domande di sostituzione (art. 9 reg. (CE) n. 1765/92).

I. PREMESSA.

Con le circolari ministeriali n. D/1289/95 e n. D/830/98 sono state fissate le condizioni di ammissibilità al regime dei «seminativi» dei terreni in precedenza non elegibili.

Il produttore che voglia richiedere l'ammissione alla compensazione al reddito per superfici originariamente non ammissibili deve presentare all'A.I.M.A. una richiesta formulata sul modello pubblicato nella circolare MiPA n. D/830/98.

Con la presente circolare l'A.I.M.A. intende fornire istruzioni per una corretta compilazione della domanda onde evitare che nel corso dell'istruttoria possano esservi impedimenti all'accoglimento della domanda o che venga inficiato il successivo pagamento dell'aiuto per la compensazione al reddito.

II. CONTROLLI AMMINISTRATIVI.

L'A.I.M.A. sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, par. 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 3587/92 della Commissione) tutte le domande pervenute.

In particolare, occorre accertare che la domanda di sostituzione:

sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata con la documentazione richiesta;

sia stata firmata dal titolare della domanda;

sia stata depositata all'A.I.M.A. entro il termine fissato;

sia ritenuta ammissibile, tenuto conto in particolare del rapporto che deve esistere tra la superficie che si richiede di ammettere e quella che si intende sostituite.

III. ANOMALIE FORMALI.

III.I. *Termine di presentazione.*

La data di deposito delle domande all'A.I.M.A., riferite alle domande P.A.C. per il raccolto 1999, è il 19 febbraio 1999.

Tenuto conto di quanto previsto dalla circolare Ministeriale n. D/830 del 10 dicembre 1998 che impegna l'azienda a notificare l'esito negativo ai produttori entro sessanta giorni, si precisa che il termine di deposito di tutte le domande deve intendersi unificato alla data del 19 febbraio 1999, ivi comprese quelle presentate in precedenza e non rettificate alla luce delle ulteriori disposizioni recate dalla circolare MiPA, nonché da quelle contenute nella presente circolare.

III.II. *Firma.*

La sottoscrizione della domanda è requisito indispensabile per l'approvazione del piano di sostituzione.

La mancata apposizione della firma comporta il rigetto della domanda.

La firma del produttore, apposta nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda, ai sensi della legge 19 maggio 1997, n. 127, non deve essere autenticata se apposta in presenza di un funzionario A.I.M.A. o se presentata allegando una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

IV. ANOMALIE ANAGRAFICHE.

È necessario indicare con precisione gli estremi identificativi dell'azienda e dell'eventuale rappresentante legale, riportando i dati indicati sul tesserino di attribuzione della partita IVA o del codice fiscale e facendo attenzione all'esatta denominazione dell'azienda.

I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti al controllo di congruenza.

IV.I. *Richiedente.*

Indicare obbligatoriamente la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del richiedente. Nell'ipotesi in cui ricorrano le condizioni per l'esenzione, indicare il codice fiscale. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita.

Vengono verificate la presenza e la correttezza della partita IVA e/o del codice fiscale del dichiarante.

Se entrambe non sono indicate oppure risultano errate (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenenti ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene ritenuta inammissibile.

IV.II. *Rappresentante legale.*

Nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, saranno verificati la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale.

Verranno in particolare verificate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non è indicato oppure

risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene ritenuta inammissibile.

V. ANOMALIE PARTICELLARI.

I controlli sulle particelle sono finalizzati alla verifica della esistenza e della estensione delle superfici dichiarate, in modo da consentire la verifica della correttezza della sostituzione richiesta.

Il presupposto per la presentazione di una domanda di sostituzione è l'indicazione di porzioni di terreno identificabili.

V.I. *Codice giustificazione.*

L'indicazione della «ragione pertinente ed obiettiva» per cui si richiede la sostituzione è fondamentale per l'accettabilità della domanda.

V.II. *Ubicazione.*

Ai fini della verifica dell'ammissibilità alla sostituzione riveste particolare importanza la corretta indicazione degli estremi identificativi della particella stessa.

Viene controllata la congruenza tra i valori del codice Istat del comune e la denominazione dichiarata.

L'incongruenza tra il codice Istat e la denominazione del comune, oppure la mancata o errata indicazione di un comune, rendono impossibile l'identificazione della particella per la quale viene richiesta la sostituzione/ammissione, che pertanto non sarà ritenuta ammissibile.

Altro elemento identificativo è la sezione censuaria, che deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono; in caso di mancata o errata indicazione della sezione censuaria, la particella non sarà ritenuta ammissibile.

La mancanza del numero di foglio della mappa catastale e/o del numero della particella catastale impedisce l'identificazione della stessa; tale mancata identificazione non consente di ritenerla ammissibile.

Nel caso in cui la particella è stata interessata da frazionamenti o da riordino fondiario e/o catastale avvenuti successivamente alla data di presentazione della domanda per la compensazione al reddito nella quale sono state dichiarate le particelle oggetto della domanda di ammissione, occorre indicarne la motivazione nella colonna «casi particolari» e allegare la relativa documentazione giustificativa.

Qualora vengano riscontrate anomalie riferite all'ubicazione, all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse riferite non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo della superficie ammissibile. Tali anomalie possono essere sanate con la presentazione di una visura o certificato catastale rilasciato in data non anteriore al 1° gennaio 1998.

V.III. *Ammissibilità della sostituzione.*

Le particelle elencate nel piano di sostituzione vengono sottoposte a controlli per verificare la presenza dei requisiti di cui all'art. 9 del regolamento n. 1765/92: «Le domande di pagamento compensativo e le dichiarazioni di ritiro dei seminativi dalla produzione non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti a colture forestali o ad usi non agricoli».

Le definizioni di pascolo permanente, colture permanenti, colture pluriennali e programmi di ristrutturazione, di seguito riportate, sono indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 658/96:

1) Pascoli permanenti:

terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati in modo permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee, seminate o naturali;

2) Colture permanenti:

colture escluse dall'avvicendamento, diverse dal pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti, ad eccezione delle colture pluriennali;

3) Colture pluriennali:

codice NC:

0709 10 00 Carciofi

0709 20 00 Asparagi

ex 0709 90 90 Rabarbaro

0810 20 Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi

0810 30 Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina

0810 40 Mirtilli rossi, mirtilli neri e altri frutti del genere «Vaccinium»

4) Programma di ristrutturazione:

passaggio alla struttura e/o alla superficie ammissibile di un'azienda imposto dalle autorità pubbliche.

Si rende pertanto necessario verificare che, nel corso delle campagne pregresse, le superfici per le quali si richiede la sostituzione siano state dichiarate a seminativi, anche se non rientranti nell'ambito delle compensazioni al reddito.

Si verifica inoltre la compatibilità della superficie interessata alla sostituzione con la superficie massima coltivata a seminativi, dichiarata (o accertata) nelle domande di compensazione al reddito nelle quali la particella risulti presente. In caso di incongruenza tra le superfici riscontrate, la particella non sarà ritenuta ammissibile.

Le anomalie relative al riscontro dell'indirizzo colturale della particella o di parte di essa potranno essere

sanate dietro presentazione di documentazione comprovante la destinazione della superficie al 31 dicembre 1991:

autocertificazione del produttore, che attesti la destinazione colturale delle superfici in oggetto fino al 31 dicembre 1991;

modello 26 (variazione catastale), oppure fatture e/o documentazione probante attestante che l'impianto sia stato realizzato, successivamente al 31 dicembre 1991, su terreno destinato a seminativo alla predetta data.

Successivamente, si procederà ad effettuare controlli intesi a verificare che i terreni precedentemente inammissibili alla compensazione siano stati effettivamente investiti per ottenere uno o più prodotti contemplati dall'art. 1 del regolamento CEE n. 1765/92 e che le superfici per le quali è stata consentita la sostituzione non formino oggetto di richiesta di compensazione al reddito, anche se coltivate a cereali, semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile.

In caso di mancato riscontro di tale condizione tutte le particelle facenti parte del piano di sostituzione saranno bloccate e penalizzate ai fini dell'erogazione della compensazione al reddito.

V.IV. *Superi.*

La superficie interessata viene sottoposta ad ulteriori controlli, per verificare che essa sia stata dichiarata correttamente e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di sostituzione.

Una particella (identificata da: codice istat comune, sezione censuaria, numero del foglio di mappa, numero di particella) viene definita «in supero» quando la somma delle superfici interessate alla sostituzione o all'ammissione supera la superficie catastale.

Per ciascuna particella dichiarata si effettua un confronto tra:

la somma delle superfici di cui si richiede l'ammissione e la relativa superficie catastale;

la somma delle superfici di cui si richiede la sostituzione e la relativa superficie catastale.

Il superamento della superficie dichiarata rispetto a quella catastale rende inammissibile la particella.

VI. ANOMALIE DI SUPERFICIE.

Il totale della superficie a seminativi interessata alla sostituzione deve essere pari o maggiore della superficie di cui si richiede l'ammissione al regime dei seminativi.

Il mancato riscontro di tale condizione comporta l'inammissibilità del piano di sostituzione.

VII. ALLEGATI.

Le domande devono essere corredate da alcuni allegati.

È obbligatorio allegare:

la fotocopia della porzione di mappa, con l'indicazione degli estremi catastali relativi agli appezzamenti interessati, evidenziati con specifico richiamo grafico;

un'attestazione dalla quale risulti la sussistenza della causa o delle cause addotte dal produttore interessato, rilasciato dagli uffici regionali competenti per territorio e per materia o, nei casi previsti dalla circolare MiPA n. D/830/98, una relazione giurata rilasciata da un tecnico iscritto ad un ordine, albo o collegio professionale.

I produttori che dichiarino particelle interessate da frazionamenti o da riordino fondiario e/o catastale avvenuti successivamente alla data di presentazione della domanda seminativi nella quale sono state dichiarate le particelle oggetto del piano di sostituzione devono obbligatoriamente allegare documentazione giustificativa.

È necessario che i produttori che intendano avvalersi dell'assistenza di una OO.PP.

È necessario che i produttori che intendano avvalersi dell'assistenza di una OO.PP per la presentazione della domanda, per la consultazione e per l'effettuazione delle operazioni volte alla correzione o integrazione dei dati finalizzati ad ottenere l'accoglimento del piano di sostituzione, conferiscano mandato di rappresentanza ad uno degli organismi abilitati ed alleghino una fotocopia di detta delega ove non presente nella domanda PAC seminativi '98; l'originale dovrà essere conservato agli atti d'ufficio della stessa OO.PP.

Nel caso in cui la sostituzione interessi terreni condotti in affitto o in altra forma di possesso diversa dalla proprietà, il richiedente è tenuto ad acquisire preventivamente per iscritto l'assenso del proprietario, che dovrà essere allegato alla domanda. Tale assenso deve contenere chiaramente l'indicazione che il concedente è perfettamente a conoscenza del fatto che, in caso di retrocessione della particella che per tale motivo ritorna nella sua disponibilità, detta particella rimane assoggettata al vincolo e che pertanto non potrà ottenere nessun aiuto di compensazione al reddito.

Il direttore generale reggente
dell'Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo
LAZZARESCHI

99A0931

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 febbraio 1999

Dollaro USA	1,1292
Yen giapponese	127,95
Dracma greca	321,95
Corona danese	7,4358
Corona svedese	8,8720
Sterlina	0,68850
Corona norvegese	8,6725
Corona ceca	37,365
Lira cipriota	0,58089
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,91
Zloty polacco	4,1753
Tallero sloveno	190,2791
Franco svizzero	1,6012
Dollaro canadese	1,6765
Dollaro australiano	1,7294
Dollaro neozelandese	2,0431
Rand sudafricano	6,8091

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A0981

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Piccole Apostole della Scuola Cristiana (detta anche Istituto Santa Maria Assunta), in Bergamo.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congrezione delle Piccole Apostole della Scuola Cristiana (detta anche Istituto Santa Maria Assunta), con sede in Bergamo.

99A0910

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trombenox»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 52 del 26 gennaio 1999

Specialità medicinale: TROMBENOX:

6 sir. pronte 2000 U.I. Axa 0,2 ml, A.I.C. n. 027575036;

6 sir. pronte 4000 U.I. Axa 0,4 ml, A.I.C. n. 027575048.

Società: A. Nattermann & Cie - Gmbh - Nattermannalle, 1 - 50829 Koln (Germania).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza la sostituzione delle indicazioni terapeutiche da «trattamento profilattico delle affezioni tromboemboliche di origine venosa in chirurgia» a «trattamento dell'angina instabile e all'infarto miocardico non Q in associazione con acido acetilsalicilico; profilassi delle trombosi venose profonde (TVP) in chirurgia generale ed in chirurgia ortopedica; trattamento delle trombosi venose profonde; prevenzione della coagulazione in corso di emodialisi».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A0860

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trombenox T»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 55 del 26 gennaio 1999

Specialità medicinale: TROMBENOX T:

2 siringhe pronte 6000 U.I. Axa 0,6 ml, A.I.C. n. 029126048;

2 siringhe pronte 8000 U.I. Axa 0,8 ml, A.I.C. n. 029126051;

2 siringhe pronte 10000 U.I. Axa 1 ml, A.I.C. n. 029126063.

Società: A. Nattermann & Cie - GmbH - Nattermannalle, 1 - 50829 Koln (Germania).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche al «trattamento dell'angina instabile e all'infarto miocardico non Q in associazione con acido acetilsalicilico».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A0863

Comunicato relativo al decreto ministeriale 29 luglio 1998 concernente modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1997 recante «Misure relative all'immissione in commercio ed alla sperimentazione clinica di medicinali contenenti materiali di origine bovina».

Si comunica che il decreto ministeriale 29 luglio 1998 citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 4 settembre 1998, pag. 21, è stato registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1998, registro n. 2 Sanità, foglio n. 116.

99A0913

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del comitato di sorveglianza dell'Ente I.Na.Ric. di Napoli

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1998, è stato nominato il nuovo comitato di sorveglianza per la liquidazione coatta amministrativa dell'Ente I.Na.Ric. di Napoli, così composto:

dott.ssa Maria Teresa Mincione;

dott. Sandro Caggiano;

dott.ssa Maria Teresa Barile.

99A0911

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia di concessione mineraria denominata «Costa Fratte» nei comuni di Posina e Valli del Pasubio

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova n. 16/98 del 2 dicembre 1998 è stata accettata la rinuncia, alla data del decreto stesso, della concessione mineraria denominata «Costa Fratte», nei comuni di Posina e Valli del Pasubio (Vicenza), chiesta dalla concessionaria S.p.a. Aquater di San Donato Milanese (Milano).

99A0912

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla vendita in contenitori di vetro e in contenitori finiti di Pet dell'acqua minerale Fontepatri, in Lastra a Signa.

Con decreto dirigenziale n. 0095 del 19 gennaio 1999, alla società Immobiliare Soldati S.a.s., avente:

sede legale in via Gramsci n. 2 - 47035 Gambettola (Forlì); stabilimento di produzione dell'acqua minerale naturale «Fontepatri» sito nel comune di Lastra a Signa (Firenze), via Livornese n. 411; codice fiscale e partita I.V.A. n. 00446130403;

è stata concessa:

1) l'autorizzazione sanitaria al confezionamento ed alla vendita per uso di bevanda dell'acqua minerale naturale denominata «Fontepatri» sita nel comune di Lastra a Signa (Firenze), via Livornese n. 411 a partire dalla data di notifica del presente atto;

2) l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale «Fontepatri» nei tipi «naturale» e «addizionata di anidride carbonica» (frizzante), in contenitori di vetro a rendere della capacità di cl 50, 75, 100 e 200 con sistema di chiusura mediante tappo a corona, e in contenitori finiti di PET, della capacità di cl 50, 150 e 200 con sistema di chiurura mediante capsula a vite forniti dalla Plascofin S.r.l. - Roma, a partire dal seguente polimero: «Caripak P» prodotto dalla Shell Italia S.p.a.;

3) l'autorizzazione di cui al punto 2) viene concessa alla società Immobiliare Soldati S.a.s. per un periodo di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di notifica del presente atto e subordinata all'esito favorevole delle analisi di cui al punto 4);

4) durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Immobiliare Soldati S.a.s. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica effettuate sui contenitori finiti.

99A0914

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 10 novembre 1998 del Ministero della pubblica istruzione concernente: «Certificazioni e modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 1999).

All'art. 2 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 23, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «1. Gli *esami* di cui all'art. 1, lettera a), del presente decreto, ...», leggasi: «1. Gli *elementi* di cui all'art. 1, lettera a), del presente decreto, ...».

99A0932

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. **508.000**
- semestrale ... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. **416.000**
- semestrale ... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. **115.500**
- semestrale ... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. **107.000**
- semestrale ... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. **273.000**
- semestrale ... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. **106.000**
- semestrale ... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. **267.000**
- semestrale ... L. **145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. **1.097.000**
- semestrale ... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. **982.000**
- semestrale ... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 1 0 0 0 3 1 0 9 9 *

L. 1.500